SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 aprile 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 aprile 1999, n. **118.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario . . . . Pag. 4

DECRETO-LEGGE 30 aprile 1999, n. **119.**

Proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale . . . . Pag. 6

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1999.

Revoca della nomina a Sottosegretario di Stato al Tesoro, bilancio e programmazione economica del dott. Stefano Cusumano . . . . Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 28 aprile 1999.

Determinazione del tasso di interesse sui libretti di risparmio postale nominativi al portatore . . . . Pag. 7

Ministero delle finanze

DECRETO 1° aprile 1999.

Ammissione della ditta Angeli Filippo ai benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . . . . Pag. 8

DECRETO 13 aprile 1999.

Rateizzazione del residuo carico tributario dovuto dalla ditta «Filatura a pettine ABC S.r.l.», in Vaiano . . . . Pag. 9

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO 3 marzo 1999.

Approvazione delle linee di indirizzo dell'attività promozionale pubblica per il 2000 . . . . Pag. 10

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 23 marzo 1999.

Adozione della modulistica per l'aggiornamento dello schedario viticolo nazionale, la gestione del potenziale viticolo, la verifica delle superfici vitate indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG, DOC e nell'elenco delle vigne IGT, la tenuta e l'aggiornamento degli stessi . . . . Pag. 15

DECRETO 31 marzo 1999.

Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel relativo registro nazionale . . . . Pag. 15

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 31 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Euroart Italia - Società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 17

DECRETO 31 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Fattoria Giannangelo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Manduria, e nomina del commissario liquidatore . Pag. 17

DECRETO 1° aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Paola 92», in Roma . . . . Pag. 18

DECRETO 1° aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Laura Scundruz», in Roma . . . . Pag. 18

DECRETO 6 aprile 1999.

Modalità di recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi in occasione dell'evento sismico che ha colpito il comune di Massa Martana nel maggio 1997 . . . . . . Pag. 18

DECRETO 13 aprile 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 19

DECRETO 15 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Ristorcoop a r.l.», in Bologna . . . . Pag. 19

DECRETO 15 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Segreto pubblico a r.l.», in Bologna . . . . Pag. 20

Ministero dell'ambiente

DECRETO 10 marzo 1999.

Proroga dei termini per la dismissione di gas halons. Pag. 20

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 19 aprile 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nella scuola materna . . . . Pag. 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 22 aprile 1999.

Criteri per l'indicizzazione delle tariffe, per la parte relativa al costo della materia prima, nel servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane. (Deliberazione n. 52/99) Pag. 22

Università di Messina

DECRETO RETTORALE 12 aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 24

Università di Pisa

DECRETO RETTORALE 1° aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 27

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, coordinato con la legge di conversione 27 aprile 1999, n. 118, recante: «Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario» . . . Pag. 27

CIRCOLARI

Ministero per i beni e le attività culturali

CIRCOLARE 23 aprile 1999, n. **97.**

Norme per l'ammissione al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento nella tabella triennale prevista dalla legge 17 ottobre 1996, n. 534 . . . . Pag. 34

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie: Avvisi relativi alla avvenuta scadenza del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie. . . . . Pag. 44

Ministero dell'interno: Assunzione di nuova denominazione dell'orfanotrofio israelitico italiano «G. e V. Pitigliani», in Roma . . . . Pag. 44

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 29 aprile 1999 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 44

Ministero della sanità:

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clearasil ultra». Pag. 44

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antepsin». Pag. 45

Ministero per le politiche agricole: Integrazione alla proposta di riconoscimento della D.O.P. «Bergamotto di Calabria» e modificazione della denominazione in «Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale» . . . . Pag. 45

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi. . . . . Pag. 46

Ferrovie dello Stato S.p.a.: Avviso agli obbligazionisti. Pag. 47

Università di Trieste: Vacanza di un posto di ruolo di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento. Pag. 47

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente: «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999). Pag. 48

Comunicato relativo al decreto del Ministero per le politiche agricole 4 febbraio 1999 concernente: «Rinnovo dell'iscrizione di varietà di specie ortive nel relativo Registro nazionale e modificazione della responsabilità del mantenimento in purezza». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1999) . . . . Pag. 48

Comunicato relativo al provvedimento del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, 31 dicembre 1998 concernente: «Riclassificazione della specialità medicinale "Genlip", a base di gemfibrozil, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 16 marzo 1999) . . . . Pag. 48

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 85

COMUNI

Estratto delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

99A3191

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 aprile 1999, n. **118.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1º MARZO 1999, N. 43.

All'articolo 1:

al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nella esecuzione della rettifica di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998, e successive modificazioni, non applica le riduzioni della quota B in ottemperanza alle sentenze concernenti la illegittimità delle stesse riduzioni.»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «, sulla base delle risultanze della relazione finale della commissione di garanzia quote latte» *sono sostituite dalle seguenti:* «, sulla base delle tipologie individuate nella relazione finale della commissione di garanzia quote latte», *e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le parole:* «mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento»;

al comma 3, lettera b), *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, tenuto anche conto delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero dei capi accertati»;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis.* Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione individuale di cui alla lettera *b)* del comma 3, i produttori sono tenuti a trasmettere copia della medesima al rispettivo acquirente, che si avvale delle risultanze della stessa ai fini del prelievo supplementare.

3-*ter.* Le comunicazioni di cui alla lettera *b)* del comma 3 sono trasmesse dall'AIMA alle regioni e alle province autonome anche su supporto magnetico. Le regioni e le province autonome forniscono copia agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori di latte riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997.»;

al comma 4, dopo le parole: «al comma 3,», *sono inserite le seguenti:* «lettera *b),*»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis.* In attesa dell'aggiornamento definitivo, le regioni e le province autonome sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote, i cui dati siano stati regolarmente verificati ed accertati ai sensi della normativa vigente.»;

al comma 6, sono premesse le seguenti parole: «Ai fini della applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 8»; *le parole:* «della direttiva n. 268/75/CEE, e successive modificazioni e codificazioni,» *sono sostituite dalle seguenti:* «della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975,»;

al comma 7, dopo le parole: «L'AIMA effettua la compensazione» *sono inserite le seguenti:* «sulla base di dati certi»; *le parole:* «15 settembre» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 settembre»;

al comma 8, lettera a), *dopo le parole:* «di quota delle zone di montagna», *sono aggiunte le seguenti:* «, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975»; *alla lettera* c), *le parole:* «regolamento (CE) n. 2081/93» *sono sostituite dalle seguenti:* «regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993»; *la lettera* e) *è sostituita dalle seguenti:*

«*e)* in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota;

e-bis) in favore di tutti gli altri produttori»;

al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da presentarsi» *sono inserite le seguenti:* «o da inviare anche con lettera raccomandata»;

al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o rideterminati dall'AIMA, nel caso in cui siano intervenute ordinanze giurisdizionali anche non definitive che hanno fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi trattenuti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti; la riscossione del prelievo addebitato a compensazione nazionale avvenuta viene effettuata dall'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, con riscossione coattiva mediante ruolo»;

al comma 15, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria»; *il quarto periodo è sostituito dai seguenti:* «In difetto, su comunicazione dell'acquirente da effettuare entro i successivi dieci giorni, l'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, effettua la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo. Alle regioni e alle province autonome sono comunicati i produttori iscritti a ruolo.»;

al comma 16, primo periodo, la parola: «sei» *è sostituita dalla seguente:* «dieci»; *dopo le parole:* «idonea garanzia fideiussoria, a prima e semplice richiesta,», *sono inserite le seguenti:* «ovvero altra idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1995, ferma la responsabilità dell'acquirente per il versamento del prelievo,»; *al secondo periodo, le parole:* «almeno cinque giorni prima della scadenza» *sono sostituite dalle seguenti:* «almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza»; *al terzo periodo, dopo le parole:* «province autonome» *sono aggiunte le seguenti:* «che ne danno immediata comunicazione all'AIMA»;

al comma 17, i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti: «Ove, nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'elaborato, l'acquirente confermi le singole posizioni accertate, apponendo per ognuno il timbro e la firma per accettazione del legale rappresentante dell'azienda e provveda a restituire all'AIMA, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e alle regioni e province autonome l'elaborato stesso, che vale a tutti gli effetti come rettifica dei modelli L 1 a suo tempo inviati, la rettifica determina la non applicazione della revoca del riconoscimento prevista dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e delle altre sanzioni amministrative previste, a carico dell'acquirente, dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468. In ogni caso, gli accertamenti effettuati e le decisioni dei ricorsi di riesame costituiscono, a tutti gli effetti, modifica delle risultanze dei modelli L 1 a suo tempo inviati, ferme le procedure sanzionatorie previste dalla legge.»;

al comma 21, le parole: «sono ripartite tra le regioni e le province autonome in relazione alla produzione media regionale commercializzata accertata per i periodi 1995-1996 e 1996-1997» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono ripartite tra le regioni e le province autonome, ai fini della assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione e provincia autonoma accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 ai sensi del citato decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo 1999-2000.»;

dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:

«21-*bis.* In nessun caso possono beneficiare delle riassegnazioni ai sensi del comma 21 i produttori che nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999 hanno venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari.

21-*ter.* In attesa della riforma del settore, i criteri e l'ordine di priorità stabiliti dal comma 8 si applicano anche per l'effettuazione della compensazione nazionale per il periodo 1999-2000. A tale periodo si applicano anche le disposizioni previste dal comma 10, in quanto compatibili, con esclusione dell'ultimo periodo del medesimo comma 10».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3847):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro per le politiche agricole (DE CASTRO) il 2 marzo 1999.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 2 marzo 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 marzo 1999.

Esaminato dalla 9ª commissione il 10, 17, 18, 23, 24, 25 e 30 marzo 1999.

Esaminato in aula il 30 marzo 1999 ed approvato il 31 marzo 1999.

Camera dei deputati (atto n. 5870):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 6 aprile 1999, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione il 6, 8, 12, 13 e 14 aprile 1999.

Relazione scritta annunciata il 15 aprile 1999 (atto n. 5870/*A* - relatore on. DI STASI).

Esaminato in aula il 19 ed il 22 aprile 1999 ed approvato il 23 aprile 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 27.

99G0192

DECRETO-LEGGE 30 aprile 1999, n. **119.**

Proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare, per l'anno 1999, il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, tenuto conto che il relativo decreto di approvazione è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* soltanto qualche giorno prima della scadenza del predetto termine;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1999, per la dichiarazione da presentare con riferimento all'anno 1998 è prorogato al 30 giugno 1999.

2. All'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Qualora si renda necessario apportare modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione adottato ai sensi del comma 1 ed il relativo provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* l'anno successivo a quello di riferimento, il termine di presentazione del modello è fissato in giorni novanta a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

99G0200

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1999.

Revoca della nomina a Sottosegretario di Stato al Tesoro, bilancio e programmazione economica del dott. Stefano Cusumano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1998 con il quale il dott. Stefano Cusumano è stato nominato Sottosegretario di Stato al tesoro, bilancio e programmazione economica;

Considerato che l'interessato è stato sottoposto a misura detentiva nell'ambito di indagini per gravi reati, svolte dalla procura della Repubblica di Catania - direzione distrettuale antimafia;

Ritenuto che l'applicazione della misura detentiva comporta la necessità di disporre la revoca della nomina a Sottosegretario di Stato, revoca peraltro richiesta anche dal venir meno del rapporto fiduciario che è alla base della nomina, nonché da evidenti motivazioni di opportunità connesse al corso della predetta indagine penale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La nomina a Sottosegretario di Stato al Tesoro, bilancio e programmazione economica del dott. Stefano Cusumano è revocata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 14

99A3385

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 28 aprile 1999.

Determinazione del tasso di interesse sui libretti di risparmio postale nominativi al portatore.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il libro III, titolo I, capo V, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;

Visto il titolo V del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 430, recante: «Regolamento per il rilascio da parte dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonché a denaro versato presso i medesimi uffici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 533, recante: «Regolamento concernente l'attuazione del servizio della carta nominativa a banda magnetica ed a microprocessore (postcard o portafoglio elettronico)»;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Vista la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane. (Deliberazione n. 244/1997)»;

Visto il decreto 15 giugno 1981 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni recante: «Istituzione di nuovi libretti

postali di risparmio e modificazione dei saggi di interesse sui buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1981;

Visto il decreto 26 febbraio 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle comunicazioni recante: «Determinazione del tasso di interesse sui libretti di risparmio postale nominativi ed al portatore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1999;

Ritenuto necessario adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla modificazione dei tassi di interesse sullo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore ordinari non vincolati, sul portafoglio elettronico, nonché sui libretti della serie speciale «italiani all'estero» è fissato nella misura del 2,50 per cento lordo in ragione d'anno.

Art. 2.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore, vincolati per almeno tre anni, è stabilito nella misura del 2,70 per cento lordo in ragione d'anno.

I depositi sui libretti di cui al comma precedente non possono eccedere l'importo di 50.000.000 di lire ovvero l'importo 25.000 euro per ciascun libretto e sono fruttiferi di interesse fino al compimento del sesto anno dalla data di emissione del libretto.

Il saldo dei libretti di deposito postali al portatore, sia vincolati che non vincolati, deve comunque tener conto dei limiti di importo previsti dalla vigente normativa in materia di riciclaggio.

Qualora l'estinzione del libretto avvenga prima che siano trascorsi tre anni, viene corrisposto il saggio di interesse vigente per i libretti ordinari non vincolati, diminuito di 50 centesimi.

Art. 3.

Sui libretti nominativi ed al portatore, vincolati per almeno tre anni, emessi entro la fine del mese di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* il tasso di interesse rimane fissato nelle misure già in precedenza definite con i rispettivi decreti di emissione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1999

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

99A3347

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° aprile 1999.

Ammissione della ditta Angeli Filippo ai benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le sue successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *Oa)* della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 19 marzo 1998 con la quale il sig. Angeli Filippo ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di IVA dovuto in base a dichiarazioni annuali afferenti gli anni 1983-1984-1986-1987, iscritto nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di aprile 1992, settembre 1992 e novembre 1992 per il complessivo importo di L. 23.063.118, adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che il primo ufficio delle entrate di Cagliari, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento dell'attività produttiva della suddetta ditta;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di 12 rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Vista la circolare ministeriale n. 284 del 31 ottobre 1997 della Direzione centrale per la riscossione con la quale si definiscono i criteri in base ai quali devono essere disposte le agevolazioni di pagamento previste dagli articoli 19, terzo e quarto comma e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista la circolare ministeriale n. 260 del 5 novembre 1998 della Direzione centrale per la riscossione, con la quale, al fine di semplificare l'attività amministrativa, il Ministero delle finanze ha delegato ai direttori regionali l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle agevolazioni in argomento;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla ditta Angeli Filippo tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il complessivo carico tributario dovuto dal contribuente deve essere rideterminato dal primo ufficio delle entrate di Cagliari calcolando sul debito di imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; conseguentemente le irrogate sanzioni rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il carico, così come rideterminato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo, è ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1999.

Nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto, e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con apposito decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

In caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota parte di interessi al 9%, nel frattempo versata dalla società, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quotaparte garantita da polizza fidejussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 1° aprile 1999

Il direttore regionale: DI IORIO

99A3386

DECRETO 13 aprile 1999.

Rateizzazione del residuo carico tributario dovuto dalla ditta «Filatura a pettine ABC S.r.l.», in Vaiano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 25 marzo 1998 dal sig. Avanzo Michele amministratore della «Filatura a pettine ABC S.r.l.», con sede in Vaiano, via G. di Vittorio n. 21, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 19, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la concessione della dilazione in cinque rate del debito erariale per Irpef e accessori ammontante complessivamente a L. 158.384.160 come da cartella 8400017, cod. id. 136500005841 emissione aprile 1998;

Visto il rapporto dell'ufficio imposte dirette di Prato, che esprime il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza, in considerazione della onerosità del carico tributario rispetto alla posizione economica-finanziaria del richiedente;

Vista l'attestazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione lavoro di Firenze, con la quale si documenta che la ditta occupa un totale di 49 dipendenti e che è innegabile la necessità di mantenere inalterato il livello occupazionale, stante anche l'elevato tasso di disoccupazione esistente nella provincia;

Visto il certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Prato;

Considerato che il contribuente ha provveduto a versare il 20% del carico tributario per un totale di L. 31.680.000;

Tenuto conto che l'immediato pagamento del carico erariale aggraverebbe la situazione economica-finanziaria della società richiedente con possibili ripercussioni negative sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato il parere favorevole espresso dalla sezione staccata della direzione regionale delle entrate di Firenze;

Ritenuto che per i motivi sopra esposti, la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

In forza di delega conferita dal Ministero delle finanze - Direzione centrale per la riscossione - Servizio II - Divisione 3, con circolare 260/E del 5 novembre 1998, prot. n. 98/157582;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dal sig. Avvanzo Michele, amministratore della Filatura a pettine ABC S.r.l., con sede in Vaiano, via G. di Vittorio n. 21, tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il residuo carico tributario di L. 126.704.160, tenuto conto dell'acconto già versato, dovuto dalla società «Filatura a pettine ABC» S.r.l. è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Firenze nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 13 aprile 1999

Il direttore regionale: FIORENZA

99A3387

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 3 marzo 1999.

Approvazione delle linee di indirizzo dell'attività promozionale pubblica per il 2000.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 1946, n. 12 concernente le «attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero»;

Vista la legge 16 marzo 1976, n. 71 recante «modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68, recante «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero» ed, in particolare, il suo art. 7;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1997, n. 474, concernente «Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero»;

Ritenuta l'esigenza di emanare - sentito il Comitato consultivo I.C.E. - le linee di indirizzo dell'attività promozionale per il 2000;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le linee di indirizzo dell'attività promozionale pubblica per il 2000, riportate in allegato.

Dette linee di indirizzo sono trasmesse all'I.C.E., in conformità di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 68, perché sulla loro base l'Istituto elabori il piano delle attività promozionali da sottoporre all'approvazione della competente Direzione generale del Ministero, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Esse costituiscono, inoltre, atto di indirizzo e di orientamento dell'attività promozionale svolta all'estero dagli enti pubblici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 marzo 1999

Il Ministro: FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1999
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 17

ALLEGATO

LINEE DI INDIRIZZO
DELL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE 2000

1. *Premessa.*

Le «linee di indirizzo» del Ministero tendono a favorire la crescita della produzione nazionale, esposta alla concorrenza estera ed alle oscillazioni della domanda proveniente dal mercato globale.

I rischi che incombono sull'economia reale a seguito degli «effetti domino» connessi a turbolenze finanziarie dei mercati esteri e l'accresciuta competitività connessa ai processi di globalizzazione ed ai nuovi strumenti di scambio introdotti dalle recenti tecnologie (es. «canali del commercio elettronico, fiere virtuali, teleconferenze») impongono, da un lato, modelli di comportamento imprenditoriale più consapevoli e innovativi dall'altro, fanno carico ai soggetti pubblici che operano nel comparto del commercio estero di una grande responsabilità, in considerazione del peso che tale componente ha nell'economia nazionale e dei riflessi che il processo di internazionalizzazione ha sul livello di occupazione interna.

Tali responsabilità sono condivise, oggi ancor di più, a livello governativo con gli enti regionali e locali a seguito del decentramento delle funzioni strumentali allo sviluppo dell'internazionalizzazione del territorio.

Pertanto, in un simile contesto emerge con sempre maggiore evidenza la necessità di ispirare l'attività promozionale sempre di più ad una logica di «Sistema-Paese», al cui interno sviluppare sinergie intese ad ottimizzare i servizi di internazionalizzazione da prestare all'utenza imprenditoriale e ad affermare la qualità delle produzioni italiane che - con l'adozione dell'euro - sarà quotata in una valuta più forte, spuntando quindi prezzi meno competitivi.

2. *Quadro internazionale e posizione dell'Italia.*

2.1. Lo scenario economico internazionale tra il 2000 ed il 2002: segnali di recupero e punti di crisi.

La crisi iniziata nell'estate del 1997 in Asia ed estesasi alla Russia nell'agosto 1998 ha avuto effetti dirompenti sui mercati finanziari dei Paesi emergenti ed in particolare sull'America Latina. Sebbene il pericolo di una recessione globale sembri superato, lo scenario internazionale rimane carico di incertezze: nelle previsioni elaborate dai principali organismi nazionali ed internazionali non vi è ancora convergenza sulle possibili ripercussioni di queste turbolenze.

La crescita dell'economia mondiale dovrebbe rallentare ulteriormente nel 1999, principalmente a causa del peggioramento delle aspettative di profitto da parte delle imprese, che agirà da freno sugli investimenti.

Tuttavia, a fronte di questo scenario, si prevedono incoraggianti segnali di ripresa dell'economia mondiale nel periodo 2000-2002. Il superamento della crisi da parte della maggioranza dei Paesi del Sud-est asiatico ed il rinnovato slancio delle economie industrializzate e dei Paesi in transizione - ad eccezione della Russia e degli altri Paesi della Comunità di Stati Indipendenti (CSI) ad essa legati da rapporti commerciali e finanziari - si dovrebbero riflettere in un rilancio del commercio mondiale, il cui tasso di crescita dovrebbe passare dal 4,6%, stimato per il 1998, al 6,1% previsto per il 2000.

Per quanto riguarda l'Unione europea, nel triennio 2000-2002 si prevede un tasso di crescita medio del PIL pari al 2,6%. All'interno di quest'area, il Paese più dinamico dovrebbe essere l'Irlanda, con una crescita media nel triennio del 4,5%, seguita da Spagna e Grecia (entrambe 3,1%). Tra i principali Paesi europei, le economie di Regno Unito, Italia e Germania dovrebbero espandersi a ritmi sostenuti, mentre per il prodotto interno lordo francese si prevede un incremento inferiore a quello medio dell'Unione europea.

Il Nord-America dovrebbe crescere ad un tasso medio del 2,3%. In particolare, rispetto al triennio 1997-1999, si prevede un'accelerazione della dinamica del PIL canadese ed un rallentamento di quella statunitense. Gli Stati Uniti dovrebbero comunque confermarsi come una delle principali forze trainanti del commercio mondiale sebbene l'espansione delle loro importazioni sia prevista rallentare sensibilmente.

Anche i Paesi dell'Europa centro-orientale dovrebbero continuare a far registrare ritmi di sviluppo considerevoli. La ripresa della crescita economica nell'Unione europea dovrebbe riflettersi in un'accelerazione delle loro esportazioni.

Nei cinque Paesi in lista per entrare nell'Unione europea - Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Polonia e Slovenia - la crescita dovrebbe essere sostenuta anche da un forte afflusso di investimenti diretti esteri, attratti dalle prospettive dell'integrazione e favoriti da decisioni politiche sempre più orientate ad armonizzare gli standard economici, finanziari ed istituzionali a quelli europei.

In Medio Oriente ed in Africa settentrionale, una volta svaniti gli effetti della crisi asiatica, si prevede che il tasso medio di crescita passi dal 2,6% degli anni 1988-97 al 3,4% del 1998-2007. Il miglioramento dovrebbe essere particolarmente significativo in Egitto, Giordania, Libano, Marocco, Siria e Tunisia, la cui crescita dovrebbe risultare in media del 4,4% circa nel prossimo decennio. Tuttavia, ciò dipenderà molto dall'attuazione di riforme economiche che favoriscano una riduzione del ruolo dello Stato nell'economia e che permettano alle imprese nazionali di essere più competitive, in modo da sfruttare al meglio le opportunità offerte dall'iniziativa euro-mediterranea Inoltre, le possibilità di crescita dell'intera area sarebbero certamente favorite dal raggiungimento di una maggiore stabilità politica.

Nell'Africa sub-sahariana, il tasso di crescita del PIL dovrebbe registrare una decisa accelerazione, passando dal 2,3% del 1988-97 al 3,8% del 1998-2007. In particolare è prevista una ripresa della crescita anche in Sud Africa che, insieme alla Nigeria, è la principale economia dell'area.

Le previsioni per l'America Latina sono caratterizzate da un elevato grado di incertezza, a causa della crisi che ha investito recentemente il Brasile. In particolare, nel breve periodo, si possono prospettare due scenari:

a) se il deprezzamento del real dovesse sfuggire al controllo delle autorità brasiliane, si assisterebbe ad ulteriori fughe di capitali che coinvolgerebbero gli altri Paesi emergenti, aggravando ulteriormente la recessione dell'economia brasiliana;

b) se invece le autorità brasiliane riusciranno ad attuare appropriate politiche economiche ed a controllare il deprezzamento del cambio - grazie alle notevoli riserve valutarie interne ed al sostegno del FMI - si potrebbe non solo frenare la fuga di capitali, ma consentire all'economia di trarre beneficio dalla maggiore competitività delle esportazioni, senza subire gli effetti destabilizzanti di una svalutazione eccessiva.

È comunque inevitabile che in entrambi i casi le conseguenze sui mercati mondiali siano di notevole entità. Limitando l'esame ai soli scambi commerciali, il prevedibile calo delle importazioni brasiliane si rifletterà in misura maggiore sull'Argentina e sugli altri Paesi sudamericani, ma avrà conseguenze anche negli USA, nei Paesi asiatici ed in alcuni Paesi europei.

In Asia, le prospettive di crescita, pur essendo più moderate rispetto al decennio precedente, dovrebbero essere buone, grazie prin-

cipalmente a tassi di investimento crescenti e ad un rapido aumento delle esportazioni. Tuttavia queste previsioni dipendono in gran parte dall'attuazione di riforme, quali l'ampliamento della base fiscale, la riduzione dei sussidi alle imprese statali in deficit ed una maggiore liberalizzazione del commercio e degli investimenti. In particolare, in Cina, nel triennio considerato, la crescita, pur rimanendo sostenuta, dovrebbe attestarsi ad un tasso medio del 6,5%, pur moderato rispetto a quello degli ultimi anni, a causa principalmente della fragilità del settore finanziario.

In conclusione, le previsioni sull'economia mondiale risentono di un elevato grado di incertezza dovuto all'esistenza di alcuni fattori di instabilità:

le conseguenze della crisi brasiliana potrebbero essere amplificate dalla fragilità delle altre economie latino americane, già colpite duramente dalla crisi asiatica, dalla caduta dei prezzi delle materie prime e da gravi eventi naturali;

le ripercussioni della crisi russa all'interno della Comunità degli Stati Indipendenti potrebbero vanificare gli sforzi fatti da questi Paesi per stabilizzare l'economia e per adottare un programma di riforme finalizzate a rendere maggiormente efficiente il proprio sistema produttivo;

in alcune economie del Sud-est asiatico, come l'Indonesia, la crescita è prevista rimanere alquanto debole.

Naturalmente, l'insieme delle previsioni mensionate dovrà essere verificato alla luce delle dinamiche effettive e in relazione alle politiche messe in campo dalle istituzioni finanziarie internazionali e dai singoli governi.

2.2. La posizione dell'Italia nell'economia mondiale.

In Italia il 1999 dovrebbe essere un anno di accelerazione della crescita, seppure contenuta. Secondo le stime più recenti, infatti, nel 1998 il tasso di incremento del PIL dovrebbe essersi collocato tra l'1,3% e l'1,5%, mentre per il 1999 la maggior parte delle previsioni converge su un tasso leggermente inferiore al 2%.

Questa accelerazione, in presenza di un rallentamento degli altri Paesi dell'Unione monetaria, dovrebbe quindi consentire una riduzione del divario dei tassi di crescita che ha caratterizzato quasi tutto l'arco degli anni novanta.

Dovrebbero contribuire positivamente alla crescita del PIL non solo la domanda interna, ma anche le esportazioni nette, mentre si stima negativo l'apporto delle scorte. Inoltre, il deprezzamento del dollaro e la riduzione dei prezzi dei prodotti energetici dovrebbero consentire un nuovo miglioramento della ragione di scambio.

Sul lato della domanda interna, si prevede un progressivo incremento dei consumi, grazie sia al venire meno di alcuni specifici fattori che ne hanno frenato la crescita nel corso del 1998 (fine degli incentivi alla rottamazione), sia alle aspettative di aumento del reddito disponibile, in virtù della riduzione dell'inflazione e di una politica di bilancio meno restrittiva.

La tendenza declinante dei tassi di interesse dovrebbe inoltre agevolare l'espansione degli investimenti e quindi agire come ulteriore stimolo dell'attività economica.

L'accelerazione del PIL dovrebbe continuare anche nel 2000, sostenuta principalmente dalla domanda interna, nelle due componenti consumi ed investimenti (in particolare macchinari e mezzi di trasporto). Si prevede invece un contributo negativo della domanda estera netta, conseguente ad un aumento delle importazioni di beni e servizi più alto rispetto a quello delle esportazioni, che pure dovrebbero aumentare in linea con l'incremento del commercio mondiale.

La ripresa delle quotazioni dei prodotti energetici e delle materie prime dovrebbe provocare un peggioramento della ragione di scambio. Nel biennio 2000-2001 si prevede, quindi, un ridimensionamento del rapporto saldo di merci/PIL, che tuttavia dovrebbe rimanere sempre su valori elevati (circa il 3,3%).

Per quanto riguarda la distribuzione geografica delle esportazioni, nel periodo esaminato si dovrebbe assistere ad un leggero ridimensionamento del peso dei Paesi industriali, soprattutto a vantaggio dell'Asia.

La recente crisi del Brasile dovrebbe avere minori ripercussioni sulla bilancia commerciale italiana, rispetto a quelle delle crisi asiatica e russa. Infine, per quanto riguarda la distribuzione settoriale delle nostre esportazioni, sembrerebbero trovare ulteriore conferma i segni di graduale evoluzione del modello di specializzazione internazionale dell'industria italiana, già emersi negli ultimi anni. Le quote di mercato dell'Italia dovrebbero, infatti, essere più esposte alla concorrenza nell'insieme dei settori tradizionali, rimanere stazionarie nei settori con forti economie di scala e migliorare in quelli ad offerta specializzata e ad alta intensità di ricerca.

3. *Linee di indirizzo generali.*

3.1. Nell'affrontare i mercati esteri, occorre tener conto delle due variabili connesse alla congiuntura economica internazionale ed alle specificità dei settori produttivi nazionali.

Su tali basi va sviluppata una strategia di intervento a sostegno delle imprese, e in particolare delle P.M.I., che individui tipologie e modalità di azioni finalizzate a concreti obiettivi collocati nell'arco di un piano pluriennale. In sintesi, tali obiettivi dovranno consistere nella crescita dell'export nazionale - ampliando la base esportativa di P.M.I. - ed in un rafforzamento di una presenza stabile sui mercati internazionali, in termini di attività produttive e distributive, condizione essenziale per rafforzare la competitività delle produzioni in Italia e, quindi, l'internazionalizzazione del nostro sistema produttivo.

3.2. A fronte delle incertezze determinate dalla crisi finanziaria che interessa alcuni Paesi e dalla volatilità di alcuni mercati esteri, è fondamentale ricorrere ad un approccio che preveda il costante monitoraggio degli eventi e, pertanto, l'adeguamento tempestivo delle modalità di intervento a sostegno dell'internazionalizzazione; ma è altresì opportuno muovere secondo un'impostazione strategica diversificata e modulata che tenga conto delle diverse potenzialità di domanda espresse dai singoli mercati (con riguardo a: consumo, investimento, distribuzione, terziario).

Appare evidente che è indispensabile a tal fine poter disporre di una corretta, tempestiva ed aggiornata informazione (specie per quanto riguarda i piani nazionali dei Paesi di recente sviluppo, i bandi di gara internazionali, le reti di distribuzione) da diffondere sul territorio nazionale, obiettivo che il Ministero si propone di raggiungere con la prossima messa in opera del S.IN.C.E. (Sistema informativo sul commercio estero) dell'ICE.

3.3. Con riguardo ai settori produttivi la programmazione promozionale deve tenere conto di esigenze, problematiche, potenzialità relative al processo di internazionalizzazione, espresse dalle diverse realtà produttive nazionali. Queste stesse vanno considerate, inoltre, in funzione del territorio in cui operano e delle maggiori opportunità connesse con la configurazione di poli/distretti industriali, ove esistenti. Una visione di «filiera» permette di delineare una progettualità promozionale con effetti benefici a cascata, fra settori integrati o legati da rapporti di sub-fornitura. Con riguardo al territorio è, inoltre, opportuno sviluppare un'attenzione sia sulle capacità di internazionalizzazione attiva (esportazione del modello produttivo in aree aventi tale vocazione es.: India, Cina, Sud est asiatico) sia di tipo passivo (attrazione di investimenti esteri in Italia). Al riguardo si sottolinea l'importanza degli interventi di «marketing territoriale», volti a promuovere all'estero le opportunità in termini di infrastrutture, di vantaggi fiscali, di servizi amministrativi che si aprono in Italia ai capitali esteri interessati ad operazioni di investimento.

3.4. La maggiore attenzione rivolta al territorio e alle sue specifiche esigenze di internazionalizzazione ha trovato espressione, negli anni più recenti, in «Accordi di programma» conclusi dal Ministero con le regioni. È questo uno strumento che va sempre più gestito come «coprogettazione» e co-finanziamento di azioni di interesse locale connesse agli interessi generali del Sistema Paese. In questo modo sarà possibile racccordare professionalità e risorse disponibili a livello centrale con esigenze e specificità evidenziate a livello regionale, di proiettare sul territorio strategie di politiche di Governo definite per singoli settori sulla base di istanze provenienti dal territorio stesso; nel contempo, di operare un fattivo coordinamento tra programmazione di interesse locale e programmazione di rilievo nazionale, nel rispetto del cambiamento introdotto con la recente normativa sul decentramento amministrativo.

Il processo avviato deve essere affinato. Le convenzioni attuative degli accordi, in una visione di «nuova generazione», possono rappresentare uno strumento utile alle regioni per favorire il coordinamento sul territorio delle attività a sostegno dell'internazionalizzazione, superando una prassi di interventi a pioggia e frammentari, a vantaggio di programmi mirati ed obiettivi specifici capaci di valorizzare le vocazioni merceologiche e territoriali. Inoltre gli accordi di programma possono rappresentare un ulteriore fonte indiretta di finanziamento delle attività di associazioni di categoria, enti camerali, consorzi export, enti fieristici, nella misura in cui questi organismi contribuiranno alla progettualità promozionale regionale. Infine gli accordi di programma possono essere sede in cui promuovere gli «sportelli polifunzionali» per il commercio estero a livello regionale nonché intese pluriregionali per lo svolgimento di azioni per settori-distretti di comune interesse.

Inoltre, occorrerà intensificare la collaborazione tra la cultura ed il prodotto italiano, prospettando iniziative che si colleghino all'am-

pio patrimonio culturale ed artistico del nostro Paese. Parimenti, alcune azioni promozionali potranno essere maggiormente valorizzate se collegate agli aspetti turistici del territorio.

3.5. La metodologia di approccio fin qui considerata si avvarrà di due importanti strumenti di indirizzo:

a) la «Cabina di regia», istituita dal decreto legislativo n. 143/1998, attraverso cui dovrà essere assicurata la costante messa a punto della strategia pubblica a sostegno dell'internazionalizzazione, specie per i riflessi tra gli aspetti assicurativo-creditizi e quelli promozionali;

b) il «Tavolo Mincomes-Regioni», che rappresenta la sede in cui ricondurre il dialogo e le intese tra Governo e regioni relativamente alle azioni da intraprendere con riguardo alla migliore organizzazione dei servizi da fornire alle imprese, alla razionalizzazione della informazione, alla conseguente gestione della banca dati per il commercio estero.

3.6 Allo scopo di svolgere un'azione coordinata e sinergica, i soggetti pubblici e privati che operano a livello locale a sostegno dell'internazionalizzazione sono invitati a programmare la propria attività, in sintonia con le azioni impostate su base nazionale, raccogliendo i diversi apporti che possono provenire dalla rete delle istituzioni italiane all'estero (Ambasciate - Uffici ICE - Camere di commercio) e mettendo anche a frutto il valore della comunità italiana all'estero.

In proposito si sottolinea quanto sia importante che il dinamismo degli enti locali sui mercati esteri sia raccordato con le azioni degli uffici ICE in loco e non dia spazio, invece, ad un proliferare di iniziative scoordinate e dai risultati poco incisivi se non addirittura negativi per l'immagine del Paese.

Inoltre, le camere di commercio italiane all'estero che godono di riconoscimento governativo e gli uffici I.C.E. all'estero sono chiamati a migliorare il loro dialogo, affinando le specifiche professionalità in modo da favorire il contributo sinergico nello svolgimento delle attività promozionali, informative e di assistenza alle imprese.

Egualmente importante è l'internazionalizzazione sempre più marcata del nostro sistema fieristico e, pertanto, è auspicabile che gli Enti Fiera mantengano uno stretto collegamento con le attività promozionali svolte a livello locale e nazionale, specie per quanto riguarda i settori in cui il nostro Paese occupa una posizione di rilievo.

3.7. Relativamente alla tipologia di azioni promozionali, la loro scelta va fatta in funzione del settore da promuovere, secondo un piano di interventi articolati. Un tale approccio può vedere più soggetti coinvolti nella realizzazione del piano di attività, ciascuno fornendo il contributo della propria esperienza specifica.

Le azioni - qualunque esse siano - dovranno in definitiva veicolare il messaggio delle «qualità» italiane sia con riferimento ai beni di consumo, per i quali deve essere portata avanti una politica di marchio, sia con riguardo ai beni strumentali per i quali si deve enfatizzare il contenuto di apporto tecnologico e di capacità di ricerca italiana.

Andranno, inoltre, tenuti nella dovuta considerazione quegli interventi o modalità operative volti ad ampliare le opportunità di scambio: il «counter-trade», a cui potrebbero indirizzarsi intermediari finanziari e consorzi export, anche ricorrendo a forme di intese-alleanze con società di trade estere; azioni di «import strategico» da realizzare a vantaggio di settori forti utilizzatori di materie prime (legno, fibre tessili, pellami, minerali). Ugualmente saranno da prevedere interventi a sostegno del radicamento nei mercati esteri quali: azioni per favorire la fase di assistenza post-vendita e possibili forme di partnership sia di tipo commerciale che relative alla distribuzione.

Infine, nella definizione degli interventi, un'attenzione particolare dovrà essere data all'attività di formazione manageriale e tecnica con riguardo alla controparte estera, in una logica di internazionalizzazione più avanzata che miri a dotarsi di professionalità straniere adeguate in relazione ad insediamenti produttivi o commerciali da realizzare all'estero. Con la stessa logica, inoltre, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di intervenire nelle forme più adeguate per favorire la partecipazione di imprese italiane ad appalti pubblici esteri o la prestazione di servizi nel mercato internazionale (consulenza-engeneering, trasporti, trading, ecc.).

Sarà, poi, conveniente valutare le opportunità che l'anno 2000 creerà con la ricorrenza del Giubileo, in relazione a maggiori e specifiche iniziative da svolgersi in Italia nei riguardi del target commerciale estero.

3.8. L'azione promozionale dovrà allargarsi all'intero Sistema Italia. Accanto allo sviluppo di politiche che consolidino la proiezione italiana nei settori industriali e commerciali, nuova attenzione andrà dedicata sia ai settori di produzione culturale - con specifiche azioni concertate con il Ministero dei beni culturali - sia nel campo delle reti e delle grandi infrastrutture, settori nei quali l'Italia vanta una presenza imprenditoriale rilevante.

4. *Direttive per l'Istituto nazionale per il commercio estero.*

L'attività promozionale dell'I.C.E. per l'anno 2000 dovrà essere articolata alla luce dei seguenti principi.

4.1. L'Istituto darà impostazione ad un programma pluriennale, partendo dagli esiti degli interventi realizzati nell'ambito della programmazione settori/Paesi 1998/1999; al suo interno sarà definito un piano delle iniziative da realizzare nell'anno 2000 quali momenti di una progettualità del triennio 2000-2002.

La selezione delle tipologie di promotion sarà fatta tenendo conto delle segnalazioni provenienti da rappresentanze diplomatiche, enti locali, associazioni di categoria, enti fieristici nazionali; nei confronti di questi soggetti la progettualità dell'ICE dovrà porsi quale contesto nazionale di riferimento per la programmazione delle rispettive attività.

Il piano delle attività promozionali per l'anno 2000 dovrà, infine contenere - oltre alle indicazioni dei macro-obiettivi per progetti/settore - l'individuazione degli obiettivi per ogni specifica azione insieme ai parametri di verifica dei risultati attesi sulla base delle indicazioni espresse dall'apposito gruppo di lavoro già costituito. A consuntivo, dovrà, poi affiancarsi una rilevazione della customer satisfaction degli utenti dell'Istituto.

4.2. Gli interventi promozionali dovranno tendere all'obiettivo dell'ampliamento del grado di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, da raggiungere attraverso azioni volte a favorire: *a)* l'accrescimento delle quote di mercato detenute dalla produzione italiana; *b)* l'aumento della base esportativa nazionale; *c)* forme di collaborazione produttiva e commerciale sui mercati esteri; *d)* espansione degli investimenti diretti italiani all'estero (joint-ventures, trasferimenti dl tecnologia, collaborazione industriali); *e)* l'attrazione di investimenti esteri in Italia (marketing territoriale); *f)* l'offerta dei servizi italiani - oltre che dei prodotti - all'estero.

La definizione dei progetti per settori-Paese terrà conto delle previsioni di sviluppo della domanda estera, seguendo le indicazioni emerse in occasione di «Conferenze d'area» e «missioni istituzionali» realizzate di recente e dando particolare attenzione alle potenziali domande di «nicchia» dei mercati.

La positiva esperienza di «Italia in Cina» - che ha portato a replicare il grande evento per il '99 in Argentina - dovrà segnare nel 2000 la presenza italiana in un'altra area strategica quale è l'Europa centro-orientale, realizzando l'«Expo Italia» in Polonia.

I grandi «eventi» di immagine, naturalmente, non dovranno esaurirsi nell'evento stesso, ma prevedere un articolato seguito di iniziative di promotion commerciale nei settori che si intendono evidenziare.

L'Istituto farà sempre più ricorso ad un ampio ventaglio di azioni promozionali arricchendo ulteriormente le partecipazioni fieristiche, con una pluralità di attività volte a favorire la collaborazione con i sistemi distributivi locali e la cooperazione manageriale, per le quali può avvalersi delle specifiche conoscenze di mercato provenienti dalla propria rete estera. Inoltre nelle fiere internazionali la partecipazione dell'ICE dovrà indirizzarsi verso il sostegno non solo di una immagine unitaria della presenza italiana, ma anche di azioni di promozione mirate. Circa la formazione internazionale, valgono per l'Istituto le stesse considerazioni svolte nelle linee di indirizzo generali, evidenziando l'opportunità di aumentare il numero degli utenti e di sperimentare nuovi temi, come quello di elaborazione e valutazione di «project financing».

Sempre in campo fieristico, inoltre, dovrà essere assicurato un maggior «turn over» delle aziende, per allargare la presenza delle imprese italiane sui mercati esteri.

Il piano delle attività dell'Istituto dovrà essere lo strumento per divulgare la «cultura della qualità»: su tale concetto l'I.C.E. farà leva per affermare la produzione italiana e lo «stile italiano» all'estero; ma si adopererà anche per diffondere presso le P.M.I. la consapevolezza che elevati livelli qualitativi hanno maggior successo nei mercati in cui si indirizza la produzione italiana; pertanto svolgerà azioni per la promozione della certificazione della produzione.

L'Istituto svilupperà il piano di interventi per settori-Paese nella visione più ampia che tiene conto delle azioni già svolte o in essere nell'ambito di progetti speciali dedicati a specifici settori e/o delle possibili sinergie con le regioni attraverso gli accordi di programma, per sviluppare una migliore promozione dei distretti produttivi

Nel piano troveranno, inoltre, spazio, iniziative volte a favorire modalità di scambio alternative alle normali transazioni commerciali, quali quelle consistenti in operazioni di counter-trade o interventi a sostegno dell'import strategico di materie prime.

Il piano promozionale 2000 darà recepimento agli input di politica industriale di Governo definita per settori (tessile/abbigliamento, chimica, legno, agroalimentare).

Per una migliore messa a fuoco dei progetti da realizzare sarà utile svolgere un'analisi delle strategie intraprese dai Paesi nostri concorrenti nei mercati di maggiore interesse italiano, con attenzione alle tipologie promozionali adottate.

4.3. La giusta considerazione dovrà essere rivolta all'individuazione di azioni nel campo della «cooperazione», in collegamento con gli strumenti comunitari ed in sintonia con gli interventi impostati sul piano bilaterale (in ambito cooperazione con il M.A.E., in proposito e con riferimento all'area del Mediterraneo, potrebbero essere progettati interventi interregionali nell'ambito degli accordi di programma con le regioni del Mezzogiorno volti a favorire il dialogo con i Paesi dell'area MEDA e ad attivare, pertanto, i finanziamenti comunitari previsti per la collaborazione tecnico-industriale con tali Paesi.

4.4. L'istituto dovrà - accanto ai settori di interesse tradizionale e per i quali è già affermata l'immagine del «made in Italy» - dedicare impegno crescente ai prodotti che si indirizzano ai nuovi consumi del vivere moderno legati al tempo libero ed alla cultura e per questo è auspicabile che siano sempre più realizzate azioni sinergiche con amministrazioni, enti ed organismi italiani di settore sulla base di una politica di alleanze già avviate (Presidenza del Consiglio, M.A.E., Alitalia, Agenzia per il cinema, Rai, ecc.). L'anno del Giubileo rappresenta l'occasione da non perdere per i molteplici riflessi commerciali che una sapiente opera di diffusione della variegata immagine italiana può comportare.

4.5. L'impegno promozionale per il comparto «beni» dovrà essere affiancato da una maggiore attenzione alle possibilità di internazionalizzazione del comparto «servizi», specie con riferimento alle capacità italiane in materia di progettazione e consulenza e nei riguardi delle aree emergenti con riferimento a lavori ed infrastrutture pubbliche in una visione di sviluppo economico sostenibile dove l'ambiente assume una valenza di tutto riguardo. Ugualmente attenzione va rivolta al comparto trasporti commerciali, alle tecnologie applicate alla ricerca o al restauro.

5. *Ripartizioni delle risorse.*

5.1. La distribuzione geografica dell'attività promozionale sarà operata sulla base di una valutazione complessiva che terrà conto di aspetti politici, economici, congiunturali. Comunque le indicazioni che di seguito vengono date devono essere considerate quali orientamenti di massima per l'impostazione di una progettualità che dovrà essere adeguata in corso d'opera all'evoluzione dei mercati e della domanda internazionale.

5.2. La stessa collocazione geografica dell'Italia e la politica estera del Paese fanno rivolgere la prima attenzione al continente europeo ed al bacino sud-mediterraneo. Una tale visione lascia individuare tre aree cui devono corrispondere tre specifiche assi di intervento promozionale. Nei confronti dell'Unione europea - dove peraltro è particolarmente intensa l'attività di regioni ed altri soggetti legati alle istanze del territorio - l'Istituto deve continuare a svolgere la sua attività, tenuto conto che il mercato comunitario è il primo mercato di proiezione estera del nostro sistema; nei confronti dell'Europa centrale e orientale, già oggi area di forte proiezione italiana e in prospettiva - con l'allargamento dell'U.E. - sempre più parte organica dell'Unione europea; verso i Paesi del Mediterraneo, verso i quali deve essere intensificata un'attività volta a favorire la collaborazione tecnica e industriale, in vista della progressiva estensione dell'area di libero scambio ai dodici Paesi nord-africani e medio-orientali nel 2010.

5.3. Nel contempo l'attenzione è da rivolgere anche alle altre aree in espansione: Mercosur; Cina e Continente sub-asiatico; USA e altri paesi NAFTA; Giappone; Sud Africa; Australia. Con riguardo a questi mercati è importante considerare il ruolo di «capo-fila» svolto da alcuni Paesi o la possibilità di accedere ai mercati nazionali delle singole aree geo-economiche attraverso i Paesi a maggiore potenzialità di sviluppo, cogliendo le opportunità che questi offrono alla delocalizzazione delle attività.

Sono da considerare, poi, le opportunità offerte alla produzione italiana a seguito del processo di riconversione in atto in alcuni Paesi produttori di petrolio verso produzioni manufatturiere, attraverso anche la creazione di «zone franche a vantaggio di insediamenti stranieri» (Paesi del Golfo).

Una strategia promozionale ben articolata per «aree di intervento» arriverà ad individuare nei mercati più avanzati azioni specifiche a sostegno di segmenti di produzione indirizzati a consumi di «nicchia», nonché iniziative volte ad assicurare la commercializzazione del prodotto italiano anche in provincia.

Devono essere previste, inoltre, specifiche azioni di «scouting» per la ricerca di nuovi mercati e l'individuazione di settori di interesse, sia per la collocazione dei prodotti italiani che per l'approvvigionamento di risorse primarie.

5.4. Nel continente asiatico una particolare attenzione meritano i Paesi dell'area ASEAN di cui si attende una ripresa delle capacità di spesa ma che possono offrire, per il momento in determinati settori, interessanti possibilità di investimento. Sono, inoltre, da valutare attentamente le opportunità già manifestatesi presso le Repubbliche centro-asiatiche e caucasiche della C.S.I. sia in termini di mercati di sbocco per la produzione italiana che in termini di approvvigionamento di materie prime; nei loro confronti, pertanto, andrà messa a punto un'attività promozionale adeguatamente articolata d'intesa con le categorie produttive.

5.5. Un'attenzione particolare dovrà essere dedicata alla Russia per le rilevanti potenzialità di quel mercato con riguardo alla produzione italiana sia di beni di consumo che di beni di investimento. Il dovuto impegno promozionale andrà profuso in quella direzione con l'aspettativa che le riforme politico-amministrative del Paese arrivino presto a creare la cornice per uno sviluppo economico ordinato. Nei confronti di questo mercato i progetti settoriali dovranno essere modulati in una visione più ampia al cui interno possano collocarsi, senza creare sovrapposizioni, le attività promozionali di altri soggetti pubblici e privati ed azioni a sostegno del counter-trade.

5.6. Le percentuali di seguito indicate per individuare i volumi di intervento finanziario per aree e settori potranno essere modificate — se ritenuto necessario con l'evolversi della congiuntura economica — con successive direttive dell'amministrazione. Le indicazioni fornite tengono conto degli ulteriori fondi impiegati, oltre lo stanziamento promozionale annuale dell'Istituto, per la promotion estera da parte di altri soggetti pubblici (in primo luogo in area Unione europea o da parte del Ministero per le risorse agricole a sostegno dell'agroalimentare) ovvero derivanti da specifici appostamenti di bilancio per progetti promozionali speciali.

AREE		%
Unione europea		11
Europa centro orientale		12
Paesi Nafta		21
di cui: USA	17	
Paesi latino americani		7
Asia		20
di cui: Cina/Hong Kong	7	
Giappone	6	
India	3	
Medio oriente e Mediterraneo		9
Africa		1
Italia/Mondo (compresi accordi di programma con regioni e distretti produttivi)		19

SETTORI		%
Agroalimentare		5
Moda persona tempo libero		20
Casa-ufficio		8
Meccanica ed elettronica		38
Chimica farmaceutica		2
Plurisettoriali e varie		27
di cui: Accordi di programma con regioni e distretti produttivi	16	
Cooperazione	5	

Il Ministro del commercio con l'estero
FASSINO

99A3318

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 23 marzo 1999.

Adozione della modulistica per l'aggiornamento dello schedario viticolo nazionale, la gestione del potenziale viticolo, la verifica delle superfici vitate indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG, DOC e nell'elenco delle vigne IGT, la tenuta e l'aggiornamento degli stessi.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la «Nuova disciplina delle donominazioni di origine dei vini».

Vista la deliberazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) n. 518 del 9 settembre 1998, concernente l'adozione del nuovo modello di dichiarazione delle superfici vitate, ivi comprese le superfici vitate da iscrivere nell'albo dei vigneti D.O.C.G. e D.O.C. e nell'elenco delle vigne I.G.T., con la quale è previsto l'obbligo della dichiarazione delle superfici vitate da parte dei rispettivi conduttori, al fine dell'aggiornamento dello schedario viticolo comunitario di cui ai regolamenti CEE n. 2392/86 e n. 649/87 e successive modificazioni, onde procedere ad una verifica sistematica delle superfici di origine delle uve e dei prodotti a monte del vino indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e delle aziende interessate agli aiuti previsti dal regolamento CEE n. 822/87;

Considerate la necessità e l'urgenza di semplificare e razionalizzare gli adempimenti operativi connessi alla presentazione di molteplici dichiarazioni nel settore vitivinicolo cui sono tenuti i produttori interessati;

Ritenuto pertanto necessario adottare la modulistica di cui alla predetta deliberazione A.I.M.A. n. 518/98 ai fini dell'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG e DOC e nell'elenco delle vigne IGT, nonché per la tenuta e l'aggiornamento degli stessi;

Considerato che per l'applicazione dell'art. 15, comma 3, della citata legge n. 164/1992, concernente l'emanazione di un regolamento ministeriale per la disciplina dell'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti e nell'elenco delle vigne, dell'aggiornamento degli stessi e della loro tenuta si provvederà, con apposito successivo provvedimento ai sensi dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n 173;

Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 luglio 1998;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale», il quale ha istituito il Ministero per le politiche agricole;

Decreta:

Articolo unico

1. Il modello di dichiarazione delle superfici vitate previsto dalla deliberazione A.I.M.A. n. 518 del 9 settembre 1998 è adottato ai fini:

a) dell'aggiornamento dello schedario viticolo nazionale di cui ai regolamenti CEE n. 2392/86 e n. 649/87 e successive modificazioni, della gestione del potenziale viticolo e della verifica delle superfici di origine delle uve e dei prodotti a monte del vino indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali;

b) dell'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG e DOC e nell'elenco delle vigne IGT, nonché per le relative variazioni, in sostituzione della preesistente modulistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 506 del 24 maggio 1967.

2. Le modalità procedurali ed i termini per gli accertamenti tecnico-amministrativi da parte delle regioni o province autonome per le finalità di cui al comma 1, lettera *b),* saranno previsti con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 14 del decreo legislativo numero 173/1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 35

99A3316

DECRETO 31 marzo 1999.

Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 24 della legge n. 1096/71, concernente l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie di piante agrarie, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 24 febbraio 1999 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della registrazione, le seguenti varietà di specie agrarie, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Girasole	
Calisol	Semences Cargill - F
Perceval	Ets. André Laboulet - F
Manille Malaga	Maisadour - F
DK3875 DK3878	Dekalb Genetics Co. - USA e Dekalb Argentina - AR e Dekalb Italia
Espanil	Pioneer Hi-Bred Int. - USA e Pioneer Hi-Bred Italia
Ronsar Altop Altic Alix	Rustica Prograin Gentique - F
Superal Mileto	Limagrain Genetics - F
SB 23/93	KWS AG - D e KWS Italia
Frontier	Venturoli Sementi e Seed America Inc. - USA
Opera Santacruz	Novartis Seeds - F
Zama	Global Agro Inc. - USA
Silene Samoa	Sursem - AR
	FORAGGERE
Erba Medica	
PR57N01 PR57N02 PR57N61 PR58N57	Pioneer Hi-Bred Int. - USA e Pioneer Hi-Bred Italia
13 R Supreme Topaz Venere Stella	Agripzo Seeds - USA
Blu Moon	C.M.G.P.A. - Tombolo (PD)
History Taurus Orion Jupiter	Forage Genetics - USA
Araucana Aconcagua	Los Prados - AR
Loglio d'Italia	
AM 1	Ampac - USA
Filo	C.M.G.P.A. - Tombolo (PD)
110 DE 111 DE	D'Eugenio Sementi - Sant'Omero (TE)
Rouky	GIE Recherche Verneuil Semunion - F
Loglio Westervoldico	
Barturbo	Barenbrug Holland B.V. - NL
Veccia comune	
150 DE	D'Eugenio Sementi - Sant'Omero (TE)
Linda	Michel Obtention - F
Velero Haymaker Plus	South Australian Seed Growers Coop. - AUS
Trifoglio Alesandrino	
Marmilla	C.M.G.P.A. - Tombolo (PD)
Trifoglio Incarnato	
Bolsena	C.M.G.P.A. - Tombolo (PD)
Festuca Arundinacea	
Astrid	C.M.G.P.A. - Tombolo (PD)
Trifoglio Persico	
Celtico	C.M.G.P.A. - Tombolo (PD)
100 DE	D'Eugenio Sementi - Sant'Omero (TE)
Nitro Plus Prolific Persian	South Australian Seed Growers Coop. - AUS
Trifoglio Pratense (Violetto)	
Aiace	C.M.G.P.A. - Tombolo (PDP)
Diadem	Agri Obtentions - F
Loglio Perenne o Loietto Inglese	
Excellent (1)	C.M.G.P.A. - Tombolo (PD)
Erba Mazzolina, Dattile	
Jana	Istituto Sperimentale per le Colture Foraggere - Lodi
Robur	C.M.G.P.A. - Tombolo (PD)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

99A3317

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Euroart Italia - Società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 5 gennaio 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa di consumo «Euroart Italia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, già società cooperativa «Vita Associata 81 - Società cooperativa a r.l.»;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «Euroart Italia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, già «Vita Associata 81 - Società cooperativa a r.l.», costituita in data 12 novembre 1981, con atto a rogito del notaio dott. Giulio Bolognesi di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 30 novembre 1981, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Antonella Petrilli con studio in Roma, via del Mascherino n. 72, ne è nominato commissario liquidatore.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A3319

DECRETO 31 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Fattoria Giannangelo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Manduria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 30 giugno 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Taranto, nei confronti della società cooperativa agricola «Fattoria Giannangelo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Manduria, (Taranto);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Fattoria Giannangelo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Manduria (Taranto), costituita in data 25 settembre 1980, con atto a rogito del notaio Alberigo Mazza di Manduria, omologato dal tribunale di Taranto con decreto 20 ottobre 1980, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Antonacci Giuseppe, con studio in Mottola, in via Dante n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A3320

DECRETO 1° aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Paola 92», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa.

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2, legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Paola 92», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pantano Valerio, in data 2 giugno 1992, repertorio n. 28857, registro società n. 7248/92, tribunale di Roma B.U.S.C. n. 33411/260958.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 1° aprile 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A3321

DECRETO 1° aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Laura Scundruz», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimento senza liquidatore di società cooperativa.

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2, legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Laura Scundruz», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Ugo Fallace coad. notaio Francesco Cavallaro, in data 7 agosto 1953, repertorio n. 68741, registro società n. 2167, tribunale di Roma B.U.S.C. n. 5793/42363.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 1° aprile 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A3322

DECRETO 6 aprile 1999.

Modalità di recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi in occasione dell'evento sismico che ha colpito il comune di Massa Martana nel maggio 1997.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Perugia colpito dagli eventi sismici del 12 maggio 1997;

Vista l'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1997, che prevede all'art. 16 che nel comune di Massa Martana, colpito in modo particolare dall'evento sismico del 12 maggio 1997, il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni, è sospeso a decorrere dal 12 maggio 1997 e fino al 12 ottobre 1997, e che il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri;

Vista l'ordinanza n. 2693 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, che prevede che il termine di scadenza del predetto beneficio è prorogato al 31 dicembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2729 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997, che prevede che il termine del predetto beneficio è prorogato al 31 marzo 1998;

Vista l'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998 che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 e dell'art. 2, comma 1, prevede che per i soggetti residenti o aventi sede operativa nel comune di Massa Martana le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attività produttive, non sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni decorre dal 1° febbraio 1999;

Considerato che il predetto comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2779 stabilisce che il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni avviene, per i soggetti predetti, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 7, comma 4, dell'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998;

Ritenuto di stabilire il recupero dei contributi sospesi in un congruo lasso di tempo per evitare che la ripresa della riscossione comporti disagi per le categorie produttive con ripercussioni sul piano occupazionale;

Considerata la data del periodo di sospensione ai fini della determinazione del numero delle rate occorrenti per il recupero;

Decreta:

Il recupero delle somme dovute, relative ai contributi previdenziali e assistenziali, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 non versate, per effetto delle sospensioni previste dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile dal 12 maggio 1997 al 31 marzo 1998, avviene, per i soggetti residenti nel comune di Massa Martana, di cui al secondo periodo del comma 1, dell'art. 6, dell'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998, senza corresponsione di sanzioni, interessi od altri oneri aggiuntivi in trenta rate mensili di pari importo a partire dal 1° febbraio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1999

Il Ministro: BASSOLINO

99A3348

DECRETO 13 aprile 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col qual la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

I verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

Il parere del 9 febbraio 1999, espresso dalla commissione centrale per le cooperative, art. 18 legge n. 127 del 17 febbraio 1971, protocollo n. 1410 del 19 febbraio 1999;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta:

Lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

1) società cooperativa mista Cultura e Vita a r.l., con sede nel comune di Stornara, costituita per rogito notaio Giuseppe Capotorto in data 20 febbraio 1989, repertorio n. 35400, tribunale di Foggia, registro imprese n. 10141, B.U.S.C. n. 3899/239730;

2) società cooperativa mista Società cooperativa di lavoro Biccari a r.l., con sede nel comune di Biccari, costituita per rogito notaio Renato di Biase in data 7 marzo 1986, repertorio n. 10842, tribunale di Lucera, registro imprese n. 1904, B.U.S.C. n. 3430/218940.

Foggia, 13 aprile 1999

Il dirigente: GONNELLA

99A3323

DECRETO 15 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Ristorcoop a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro

l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della società cooperativa sotto indicata, dai quali risulta che la medesima trovasi nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

La società cooperativa «Ristorcoop a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Federico Stame, in data 19 dicembre 1977, repertorio n. 14466, registro società 25452 tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 3060/157244 è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo a nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 15 aprile 1999

Il direttore: CASALE

99A3324

DECRETO 15 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Segreto pubblico a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della società cooperativa sotto indicata, dai quali risulta che la medesima trovasi nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

La società cooperativa «Segreto pubblico a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Giuseppe Marulli, in data 28 febbraio 1983, repertorio n. 37374, registro società n. 36040, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 3563/197760 è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo a nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 15 aprile 1999

Il direttore: CASALE

99A3325

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 10 marzo 1999.

Proroga dei termini per la dismissione di gas halons.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 16 giugno 1997, n. 179, art. 2, comma 3, che attribuisce al Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, la competenza per la regolamentazione della dismissione o della limitazione delle produzioni e degli usi delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 28 dicembre 1993, n. 549;

Visto il decreto dei Ministri dell'ambiente e dell'industria del 26 marzo 1996, art. 2, lettera *b),* e art. 5, che disciplina in particolare la dismissione e la sostituzione degli halons, sostanze di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 1993, n. 549;

Visto il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 520, che recepisce i termini del decreto dei Ministri dell'ambiente e dell'industria del 26 marzo 1996;

Vista la legge 16 giugno 1997, n. 179, art. 7, comma 1, che conferma la validità dei provvedimenti adottati degli effetti prodottisi, e dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 520;

Considerato che il rapporto del 1998 sullo stato dell'ozono, predisposto dall'Organismo scientifico del Protocollo di Montreal ratificato dall'Italia con legge 23 agosto 1988, n. 393, mette in evidenza che la distruzione della fascia di ozono risulta accelerata anche per effetto della crescente concentrazione nella stratosfera dei composti del bromo derivanti dall'uso degli halons, che hanno il potere di distruzione dell'ozono più elevato tra tutte le sostanze pericolose ed un rilevante potere di riscaldamento dell'atmosfera;

Viste le decisioni X/7 e X/16, adottate al Cairo il 24 novembre 1998 dalla decima riunione delle Parti firmatarie del Protocollo di Montreal, secondo le quali i paesi devono stabilire entro il 2000 una strategia nazionale per la dismissione degli halons, e devono essere considerati in modo integrato i programmi per la protezione della fascia di ozono stratosferico e per la prevenzione dei cambiamenti climatici;

Considerato che l'Italia intende perseguire gli obiettivi per la protezione dell'ozonosfera e del clima globale in modo coordinato, ai sensi dell'art. 130T del Trattato di Roma;

Considerato che il programma di dismissione degli halons entro il 31 dicembre 1998 non risulta completato nelle condizioni e nei termini stabiliti dal decreto ministeriale 26 marzo 1996;

Considerata l'esigenza di consentire il completamento del programma di dismissione degli halons per corrispondere agli obiettivi di tutela dell'ambiente e di protezione della fascia stratosferica di ozono;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine stabilito dal decreto ministeriale 26 marzo 1996, art. 2, comma 1, lettera *b)*, per la dismissione degli halons in tutti gli apparecchi ed impianti dagli usi non considerati critici, è prorogato al 31 dicembre 2000.

2. La proroga suddetta non trova applicazione nei seguenti casi:

a) se dopo il 31 marzo 1996 ha avuto luogo un collaudo;

b) se dopo il 31 marzo 1996 vi è stata una ricarica.

3. Qualora il collaudo o la ricarica di cui al comma precedente intervengano tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2000, la proroga è limitata alla data del collaudo o della ricarica.

Art. 2.

Ogni detentore di halons entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto deve trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria una relazione illustrativa sul programma di dismissione da attuare entro il 31 dicembre 2000.

Art. 3.

Entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 26 marzo 1996, devono inoltrarla ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria qualora non abbiano già provveduto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1999

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 20

99A3349

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 19 aprile 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nella scuola materna.

IL DIRIGENTE COORDINATORE
DEL SERVIZIO SCUOLA MATERNA

Visto il decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994 che attua la direttiva 92/51/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni e che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 9 aprile 1998, con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Evelyne, Madeleine, Thérèse Dallenes, i titoli professionali conseguiti in Francia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento delle prove attitudinali;

Visti gli atti relativi al superamento delle predette prove attitudinali, trasmesse dal provveditorato agli studi di Udine, sostenute dall'interessata il 30 marzo 1999;

Decreta:

Il titolo «Diplôme d'état d'éducatrice de jeunes enfants» conseguito in Francia dalla sig.ra Evelyne, Madeleine, Thérèse Dallenes, nata a Mourmelon Le Grand (Francia) il 23 novembre 1958, è inerente alla formazione professionale di insegnante, e costituisce, per l'interessata titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di insegnante nella scuola materna.

Roma, 19 aprile 1999

Il dirigente: GIOMBOLINI

99A3272

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 22 aprile 1999.

Criteri per l'indicizzazione delle tariffe, per la parte relativa al costo della materia prima, nel servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane. (Deliberazione n. 52/99).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 aprile 1999;

Premesso che:

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha avviato, con delibera 23 aprile 1998, n. 40/98 (di seguito: delibera n. 40/98), procedimento per la formazione del provvedimento in materia di fissazione e aggiornamento, in relazione all'andamento del mercato, delle tariffe del servizio gas così come previsto dall'art. 2, comma 12, lettera *e),* della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

l'art. 1 della deliberazione dell'Autorità 23 aprile 1998, n. 41/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1998 per l'adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana (di seguito: deliberazione n. 41/98) ha modificato il terzo, quarto e quinto comma del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25/1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 25 novembre 1991;

la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 1999 n. 26/99 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999 dispone che l'art. 1 della deliberazione n. 41/98 trova applicazione fino al 30 aprile 1999;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1947, n. 283, e il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626;

Visto:

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993 (di seguito: provvedimento CIP n. 16/1993), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1991, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 28 aprile 1997;

Considerate le informazioni e gli elementi conoscitivi acquisiti nel corso del procedimento per la formazione del provvedimento di cui alla delibera n. 40/98;

Ritenuto che:

sia necessario introdurre nuovi criteri di indicizzazione delle tariffe, per la parte relativa al costo della materia prima, nel servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane, tali da riflettere l'andamento dei mercati delle materie prime energetiche;

i criteri, a tal fine individuati nell'ambito del procedimento per la formazione delle tariffe del servizio del gas così come previsto dall'art. 2, comma 12, lettera *e),* della legge n. 481/1995, siano coerenti con la metodologia tariffaria stabilita dal provvedimento CIP n. 16/1993 e sue successive modifiche e integrazioni;

Delibera:

Art. 1.

Indicizzazione delle tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di rete urbana per la parte relativa al costo della materia prima.

1.1. Le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di rete urbana sono aggiornate il primo giorno di ciascun bimestre, con inizio dei bimestri il 1° gennaio di ciascun anno, al verificarsi delle condizioni previste nei seguenti commi.

1.2. Prima dell'inizio di ciascun bimestre viene calcolato l'indice dei prezzi di riferimento I_t composto da:

$$I_t = a \cdot GASOLIO_t/GASOLIO_0 + b \cdot BTZ_t/BTZ_o + c \cdot GREGGIO_t/GREGGIO_0$$

dove:

a) a è il peso attribuito all'indice del prezzo del gasolio, pari a 0,49;

b) $GASOLIO_t$ è la media, riferita al periodo intercorrente tra il settimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento delle tariffe, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis del gasolio 0.2, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in L/kg considerando la media mensile dei valori del cambio euro/dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi e applicando la parità lira/euro (1936,27);

c) $GASOLIO_0$ è il valore base di *GASOLIO*, relativo al periodo 24 giugno-23 dicembre 1998, pari a 186,8 L/kg;

d) b è il peso attribuito all'indice del prezzo dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pari a 0,38;

e) BTZ_t è la media, riferita al periodo intercorrente tra il settimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in L/kg, considerando la media mensile dei valori del cambio euro/dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi e applicando la parità lira/euro (1936,27);

f) BTZ_0 è il valore base di BTZ relativo al periodo 24 giugno-23 dicembre 1998, pari a 126,3 L/kg;

g) c è il peso attribuito all'indice del prezzo del greggio, pari a 0,13;

h) $GREGGIO_t$ è la media, riferita al periodo intercorrente tra il settimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni FOB breakeven prices dei greggi Arab Light, Iranian Light, Kirkuk, Kuwait, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per barile e trasformate in L/kg sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, considerando la media mensile dei valori del cambio euro/dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi e applicando la parità lira/euro (1936,27);

i) $GREGGIO_0$ è il valore base di *GREGGIO* relativo al periodo 24 giugno-23 dicembre 1998, pari a 162,75 L/kg.

1.3. Nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice I_t in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento (I_{t-1}), ossia se:

$$\left|\frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}}\right| > 0,05$$

le tariffe sono aggiornate apportando una variazione ΔT, positiva o negativa, calcolata mediante la seguente formula:

$$\Delta T = q \times PM_0 \times (I_t - I_{t-1}) \times \frac{PCS}{9200} \quad [\mathrm{L/mc}]$$

dove:

a) PM_0 è il valore base del costo medio di acquisto del gas naturale da parte dei soggetti esercenti il servizio di distribuzione, riconosciuto in tariffa, relativo al bimestre gennaio-febbraio 1999, pari a 293,7 L/mc standard per gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento corrispondente a 9200 kcal/mc standard;

b) q è un coefficiente pari a 0,38 che misura la quota di PM_0 sottoposta ad indicizzazione, tenendo conto del gas non contabilizzato;

c) PCS è il potere calorifico superiore misurato in kcal/mc standard. Quando il suo valore effettivo non si discosta di oltre il 5% dal valore di riferimento, pari a 9200 kcal/mc standard, si assume quest'ultimo valore.

Art. 2.

Indicizzazione delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e di altri gas distribuiti a mezzo di rete urbana per la parte relativa al costo della materia prima.

2.1. Le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e di altri gas distribuiti a mezzo di rete urbana sono aggiornate il primo giorno di ciascun bimestre, con inizio dei bimestri il 1° gennaio di ciascun anno, al verificarsi delle condizioni previste nei seguenti commi.

2.2. Con riferimento ai gas di petrolio liquefatti, prima dell'inizio di ciascun bimestre viene calcolato l'indice dei prezzi di riferimento J_t composto da:

$$J_t = \frac{PROPANO_t}{PROPANO_0}$$

dove:

a) $PROPANO_t$ è la media riferita al periodo intercorrente tra il penultimo e l'ultimo mese precedente la data dell'aggiornamento delle quotazioni mensili del propano pubblicate da Platt's LP Gaswire nel paragrafo postings/contracts alle voci FOB N Sea: BPAP, FOB Algeria, FOB S Arabia, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in L/kg considerando la media, dal giorno 15 del terzultimo mese al giorno 14 dell'ultimo mese precedente la data dell'aggiornamento delle tariffe, dei valori giornalieri del cambio euro/dollaro rilevati dall'Ufficio italiano cambi, considerando i soli giorni di quotazione del dato, e applicando la parità lira/euro (1936,27);

b) $PROPANO_0$ è il valore base di *PROPANO* relativo al periodo gennaio-febbraio 1999, pari a 227,03 L/kg.

2.3. Nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice J_t in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento (J_{t-1}), ossia se:

$$\left|\frac{J_t - J_{t-1}}{J_{t-1}}\right| > 0,05$$

le tariffe sono aggiornate apportando una variazione ΔT, positiva o negativa calcolata mediante la seguente formula:

$$\Delta T = q_p \times PROPMC_0 \times (J_t - J_{t-1}) \times \frac{PCS_p}{23900} \quad [\mathrm{L/mc}]$$

dove:

a) q_p è un coefficiente, pari a 1,036, che misura la quota del gas non contabilizzato;

b) $PROPMC_0$, pari a 452,17 L/mc standard, è il valore di $PROPANO_0$ già indicato alla lettera *b)* del

comma 2.2, convertito in L/mc standard per gas propano commerciale con potere calorifico superiore pari a 12000 kcal/kg (23900 kcal/mc standard);

c) PCS_p è il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard.

2.4. Ai gas manifatturati, composti in prevalenza da propano, si applica l'indicizzazione prevista dai commi 2.1, 2.2 e 2.3 della presente deliberazione, utilizzando in luogo di PCS_p l'effettivo potere calorifico superiore standard del gas distribuito.

2.5. Ai gas provenienti da processi di raffinazione e ai gas manifatturati composti in prevalenza da gas naturale, si applica l'indicizzazione prevista dall'art. 1 della presente deliberazione utilizzando in luogo di *PCS* l'effettivo potere calorifico superiore standard del gas distribuito.

Art. 3.

Pubblicazione degli aggiornamenti tariffari

3.1. Gli esercenti del servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane devono indicare le tariffe aggiornate nei documenti di fatturazione inviati agli utenti, e provvedono a dare adeguata pubblicizzazione degli aggiornamenti tariffari.

3.2. Gli esercenti del servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane sono tenuti a comunicare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas una volta l'anno, nel mese di gennaio, le tariffe aggiornate e le variazioni apportate nei dodici mesi precendenti. Essi sono altresì contestualmente tenuti a pubblicare le tariffe in vigore nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma ovvero nel Foglio annunzi legali delle province interessate.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

4.1. Gli aggiornamenti tariffari determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione della metodologia tariffaria prevista dal provvedimento CIP 23 dicembre 1993, n. 16/1993 e sue successive modifiche ed integrazioni, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4.2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute negli articoli precedenti.

4.3. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha vigore dal 1° maggio 1999.

Milano, 22 aprile 1999

Il presidente: RANCI

99A3436

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 12 aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 1996, contenente la tabella XXIV relativa all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze naturali;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1997;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 giugno 1998, prot. n. 1/98.

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, è modificato come appresso:

Articolo unico

L'attuale art. 217, relativo al corso di laurea in scienze naturali, è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI

Art. 217.

Disposizioni generali

Scopo ed accesso al corso di laurea.

L'obiettivo del corso di laurea è quello di formare specialisti capaci di leggere a più livelli l'ambiente nelle sue componenti biotiche ed abiotiche e nelle loro interazioni. A questo fine il corso di laurea realizza una sintesi equilibrata tra le materie dell'area di scienze della vita e dell'area di scienze della Terra, evidenziando ed approfondendo le correlazioni tra organismi, a livello di individui, popolazioni, specie e comunità, e gli habitat acquatici e terrestri determinati dai processi morfogenetici che modellano le forme del paesaggio.

Il corso di laurea, inoltre, mira a sviluppare gradualmente fondamenti scientifici e metodologici per una didattica diffusa, con una sua specifica identità, per ogni ordine e grado di scuola pre-universitaria.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Durata e articolazione dei corsi.

La durata degli studi del corso di laurea in scienze naturali è fissata in quattro anni articolati in un primo biennio dedicato esclusivamente alla formazione di base ed in un secondo biennio dedicato in parte al completamento della formazione di base ed in parte alla preparazione dottrinale e metodologica in settori specifici delle scienze naturali di cui al successivo art. 218.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attivita didattico-formativa comporterà un totale di almeno 1440 ore dl preparazione di base e di almeno 480 ore di specifica preparazione nelle materie di indirizzo; essa consterà di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attività pratica nonché la preparazione della tesi di laurea potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previo stipula di apposite convenzioni.

L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.

Ogni corso monodisciplinare è costituito da un'annualità di almeno ottanta ore o semi annualità di quaranta ore. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli didattici coordinati di quaranta ore, impartiti da più insegnamenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 218.

Durante il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Lo studente, durante il biennio di base dovrà frequentare due corsi introduttivi integrati, di cui uno di scienze della vita ed uno di scienze della Terra, di cui al successivo art. 219 per non meno di complessive 80 ore.

Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, potranno accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 23, di cui 17 relativi agli insegnamenti di base e sei relativi agli insegnamenti di indirizzo.

Lo studente dovrà superare, inoltre, l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, o che, comunque apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze naturali indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Regolamento d'ateneo.

Le facoltà nel recepire nel regolamento di ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nel successivo art. 218.

Manifesto degli studi.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno con apposito regolamento quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari con l'aggiunta delle qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti;

c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni di cui al successivo art. 218;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;

h) fissa le modalità di organizzazione dei corsi introduttivi integrati e le attività teorico-pratiche da svolgersi nel loro ambito;

i) indica le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi di laurea affini.

Art. 218.

Articolazione del corso di laurea

1. *Corsi introduttivi integrati.*

I corsi introduttivi integrati, la cui frequenza è obbligatoria, hanno il fine di far percepire, fin dall'inizio, allo studente gli elementi di integrazione che devono essere specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista.

Essi, inoltre, mirano a colmare le eventuali lacune conoscitive di base e, quindi, a favorire un più imme-

diato inserimento dello studente nell'iter di studi. I corsi sono attuati con il concorso di più docenti delle discipline interessate e non hanno luogo a titolarità.

I consigli delle strutture didattiche, nell'organizzare i corsi integrati, indicheranno, anno per anno, un coordinatore per ciascuno di essi, scelto tra i docenti impegnati nei cicli di lezione, e stabiliranno le modalità di frequenza e dell'accertamento finale di apprendimento.

1) Corso introduttivo integrato di scienze della vita:

a) gli organismi: organizzazione molecolare, cellulare e strutturale;

b) organi: funzioni generali;

c) variabilità ed ereditarietà;

d) specie, tassonomia, evoluzione;

e) riproduzione, sviluppo e differenziamento.

Detto corso sarà svolto dai docenti del corso di laurea afferenti a settori scientifico-disciplinari dell'area E.

2) Corso introduttivo integrato di scienze della terra:

a) carte geografiche e topografiche;

b) ambiente fisico e sua evoluzione;

c) minerali e rocce e loro origine;

d) fossili o loro significato;

e) storia geologica;

f) dinamica della terra.

Detto corso sarà svolto dai docenti del corso di laurea afferenti a settori scientifico-disciplinari dell'area D.

2. *Formazione di base.*

Sono obbligatorie le seguenti annualità nelle rispettive aree disciplinari:

Area matematica: una annualità;

settore: A02A Istituzioni di matematiche.

Area fisica: una annualità;

settore: B01B Fisica.

Area chimica: due annualità;

settori: C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica.

Area di scienze della vita: nove annualità;

settori: E01A Botanica, E01B Botanica sistematica, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata e citologia, E02A Sistematica e filogenesi animale, E03A Ecologia, E03B Antropologia, E04A Fisiologia generale, E11X Genetica.

Area di scienze della terra: quattro annualità;

settori: D01C Geologia, D02A Geografia, D03A Mineralogia, D01A Paleontologia (per l'indirizzo didattico-museologico), D03B Petrografia (per l'indirizzo territoriale-ambientale).

3. *Formazione di indirizzo.*

La facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea determina nello statuto o nel regolamento didattico uno o più indirizzi tenendo conto della effettiva disponibilità di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea.

La formazione di indirizzo consta di sei annualità di cui due caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da due differenti settori scientifico-disciplinari e quattro, a scelta dello studente, prelevati da un elenco predisposto dalle strutture didattiche.

L'accesso al secondo biennio è condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticità fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al terzo anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.

Gli indirizzi saranno finalizzati sia all'approfondimento di conoscenze specifiche, delle aree di fisica, chimica, scienze della terra e di scienze della vita utili per le finalità degli indirizzi sia allo studio delle metodologie necessarie per l'analisi, il controllo e la evoluzione dei processi tematici di indirizzo.

In fase di prima applicazione vengono deliberati i seguenti indirizzi e le loro articolazioni:

indirizzo: didattico-museologico;

orientamento: didattico.

Le due discipline caratterizzanti sono:

settore: E09A Anatomia umana;

settori: D01A, D03A e D03B Laboratorio didattico di scienze della Terra.

Indirizzo: didattico-museologico;

orientamento: museologico.

Le due discipline caratterizzanti sono:

settore: E01B Paleobotanica;

settori: D01A e D03A Museologia naturalistica.

Indirizzo: territoriale-ambientale;

orientamento: tutela e gestione ambientale;

Le due discipline caratterizzanti sono:

settore: E03A Conservazione della natura e delle sue risorse;

settore: D02A Geografia fisica.

Indirizzo: territoriale-ambientale;

orientamento: ecologia marina.

Le due discipline caratterizzanti sono:

settore: E12X Ecologia microbica;

settore: C11X Oceanografia chimica.

Indirizzo: territoriale-ambientale;

orientamento: prevenzione dei rischi naturali.

Le due discipline caratterizzanti sono:

settore: E01D Geobotanica;

settore: D02C Vulcanologia.

Gli insegnamenti opzionali a completamento delle annualità di indirizzo saranno scelti dalla facoltà, in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo, preferibilmente nelle aree A, B, C, D, E, G e K con il vincolo che almeno uno appartenga all'area D ed almeno uno all'area E.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 12 aprile 1999

Il rettore: SILVESTRI

99A3329

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 1° aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università di Pisa emanato con decreto rettorale 31 ottobre 1994, n. 1196 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la proposta di modifica inerente l'art. 48.2 dello statuto, accolta dal senato accademico con delibera n. 48 del 17 novembre 1998 ed acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso con delibera n. 533 del 1° dicembre 1998;

Vista la nota del 10 febbraio 1999, assunta al prot. n. 6237 del 15 febbraio 1999, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, esperito il controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, comunica di non avere alcuna osservazione da formulare in relazione alla modifica proposta;

Decreta:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'art. 48 dello statuto di ateneo che recita: «Il presidente o il direttore di una struttura didattica o di ricerca non può ricoprire la carica di presidente o direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell'Università, fatta eccezione per i centri di ricerca e di servizi» è sostituito dal seguente comma.

2. «48.2 Le cariche di preside di facoltà, direttore di dipartimento, presidente di corso di studio, direttore di uno dei centri previsti dall'articolo 36.7, sono tra loro incompatibili».

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

2. Il presente decreto è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Università di Pisa.

Pisa, 1° aprile 1999

Il rettore: MODICA

99A3327

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1999)**, coordinato con la legge di conversione 27 aprile 1999, n. 118** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato e stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Le compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, sono effettuate dall'AIMA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli accertamenti inviati e delle decisioni dei ricorsi di riesame fatte pervenire attraverso il sistema informatico, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 45, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'intervento sostitutivo adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1999. *Per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nella esecuzione della rettifica di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998, e successive modificazioni, non applica le riduzioni della quota* B *in ottemperanza alle sentenze concernenti la illegittimità delle stesse riduzioni.* L'esubero complessivo nazionale, sul quale è calcolato il prelievo da ripartire tra i produttori, è costituito dalla differenza tra il quantitativo nazionale garantito ed il latte complessivamente prodotto e commercializzato in ciascun periodo. I risultati delle compensazioni sono comunicati, entro lo stesso termine, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome interessate.

2. L'AIMA recepisce le correzioni degli errori intervenuti nelle operazioni di riesame, di cui al decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni e integrazioni, motivatamente segnalati dalle regioni e province autonome e da queste effettuate, attraverso il sistema informatico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, *sulla base delle tipologie individuate nella relazione finale della commissione di garanzia quote latte.* Delle predette correzioni

le regioni e province autonome danno comunicazione agli interessati *mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.*

3. Ai fini dell'esecuzione della compensazione nazionale per il periodo 1997-1998 l'AIMA, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, effettua:

a) l'aggiornamento dei quantitativi individuali per il periodo 1997-1998, già accertati per detto periodo ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarità ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilità fornite dalle regioni e province autonome;

b) la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, dei quantitativi individuali di riferimento di cui alla lettera *a)* delle produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA, e delle anomalie in essi riscontrate, *tenuto anche conto delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero dei capi accertati.*

3-bis. *Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione individuale di cui alla lettera* b) *del comma 3, i produttori sono tenuti a trasmettere copia della medesima al rispettivo acquirente, che si avvale delle risultanze della stessa ai fini del prelievo supplementare.*

3-ter. *Le comunicazioni di cui alla lettera* b) *del comma 3 sono trasmesse dall'AIMA alle regioni e alle province autonome anche su supporto magnetico. Le regioni e le province autonome forniscono copia agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori di latte riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997.*

4. Con la medesima comunicazione di cui al comma 3, *lettera* b), l'AIMA provvede all'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998-1999, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993, e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilità fornite dalle regioni e province autonome. Tali aggiornamenti sono validi anche come attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000.

4-bis. *In attesa dell'aggiornamento definitivo, le regioni e le province autonome sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote, i cui dati siano stati regolarmente verificati ed accertati ai sensi della normativa vigente.*

5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità procedurali per addivenire alle determinazioni definitive, da parte delle regioni e province autonome, dei dati comunicati ai sensi dei commi 3 e 4, entro sessanta giorni dalle comunicazioni stesse, fermi restando gli accertamenti effettuati ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. *Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 8* le regioni e le province autonome, entro il termine di cui al comma 1, trasmettono all'AIMA, attraverso il sistema informatico, le informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 *della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975,* con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999.

7. L'AIMA effettua la compensazione *sulla base di dati certi* per il periodo 1997-1998 entro trenta giorni dalle determinazioni definitive di cui al comma 5, da parte delle regioni e province autonome, e comunque entro e non oltre il *30 settembre* 1999. I risultati della compensazione sono comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome interessate.

8. La compensazione nazionale è effettuata per i periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna, *di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975;*

b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

c) in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del *regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993;*

d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

e) *in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota;*

e-bis) *in favore di tutti gli altri produttori.*

9. Per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 si applica la priorità prevista dall'articolo 13, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

10. Per il periodo 1998-1999, alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti ed ai relativi modelli L1 allegati da presentarsi *o da inviare anche con lettera raccomandata* entro il 15 maggio 1999, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2 e 4, del decre-

to-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, delle produzioni commercializzate per il periodo 1998-1999, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA, si applicano le disposizioni del decreto di cui al comma 5. Il termine ultimo per la compensazione è stabilito al 31 dicembre 1999.

11. Ai fini delle operazioni previste dal presente articolo, nei casi in cui sia intervenuto provvedimento giurisdizionale, anche cautelare o non definitivo, notificato entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, l'AIMA utilizza i dati quantitativi contenuti in detto provvedimento, ovvero, in caso di mancanza di tali dati, quelli accertati dalle regioni e province autonome *o rideterminati dall'AIMA, nel caso in cui siano intervenute ordinanze giurisdizionali anche non definitive che hanno fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi trattenuti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti; la riscossione del prelievo addebitato a compensazione nazionale avvenuta viene effettuata dall'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, con riscossione coattiva mediante ruolo.*

12. I risultati delle compensazioni nazionali effettuate ai sensi del presente articolo sono definitivi ai fini del pagamento del prelievo supplementare, dei relativi conguagli e della liberazione delle garanzie fideiussorie surrogatorie, salvo che per i soggetti di cui al comma 13.

13. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, notificate oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, non producono effetti sui risultati complessivi delle compensazioni stesse, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore, il cui ricorso è stato accolto, il prelievo versato è restituito per la parte non dovuta, con gli interessi legali nel rispetto della normativa vigente. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AIMA - spese connesse ad interventi comunitari e sono ripianati con i proventi delle penalità per omesso o ritardato versamento dei prelievi dovuti e con i prelievi e relativi interessi legali recuperati in conseguenza delle determinazioni e delle pronunce favorevoli all'amministrazione divenute definitive.

14. Ogni ulteriore questione attinente alle operazioni di riesame effettuate dalle regioni e province autonome in attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, non risolta ai sensi del comma 2, sarà definita con uno o più decreti del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A tali determinazioni si applicano le disposizioni del comma 13 in quanto compatibili.

15. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA dei prelievi dovuti per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, l'acquirente, in caso di mancata richiesta di rateizzazione, deve provvedere a versare gli importi trattenuti a titolo di prelievo per i suddetti periodi, nella misura complessivamente dovuta, nell'apposita contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando specificamente le causali del versamento e dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome ed a restituire le somme trattenute in eccesso, dopo operati i conguagli previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle somme dal medesimo trattenute per i periodi 1995-1996 e 1996-1997. Sui versamenti e le restituzioni sono dovuti i rispettivi interessi legali a decorrere dalle singole trattenute. Qualora le somme trattenute non siano sufficienti a coprire il prelievo complessivamente dovuto per i periodi suddetti, il produttore è tenuto a corrispondere all'acquirente la differenza almeno cinque giorni prima del termine suddetto, ai fini del versamento nella contabilità speciale *secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria. In difetto, su comunicazione dell'acquirente da effettuare entro i successivi dieci giorni, l'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, effettua la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo. Alle regioni e alle province autonome sono comunicati i produttori iscritti a ruolo.* Qualora non provveda a tale comunicazione l'acquirente è responsabile in proprio del prelievo non versato, in solido con il produttore.

16. Qualora il produttore, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, richieda all'acquirente il beneficio della rateizzazione, in *dieci* rate semestrali consecutive di pari importo, con i relativi interessi legali, ed offra idonea garanzia fideiussoria, a prima e semplice richiesta, *ovvero altra idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 291 del 14 dicembre 1995, ferma la responsabilità dell'acquirente per il versamento del prelievo,* per il totale versamento di quanto dovuto alle scadenze previste, dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'AIMA e alla regione o provincia autonoma, l'acquirente, entro i successivi dieci giorni, provvede a versare la prima rata nella suddetta contabilità speciale ed a restituire al produttore tutte le altre somme trattenute a titolo di prelievo, con gli interessi legali maturati a decorrere dalle singole trattenute. Il produttore deve successivamente corrispondere all'acquirente, *almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza* di ogni singola rata, l'importo dovuto, ai fini del relativo versamento nella contabilità speciale. L'acquirente è tenuto a dare comunicazione di ciascun versamento alle regioni e province autonome. La man-

cata corresponsione dell'importo dovuto anche per una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. In tale caso, l'acquirente provvede ad escutere la garanzia prestata ed a versare l'intero prelievo residuo nella contabilità speciale, dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome *che ne danno immediata comunicazione all'AIMA*. L'acquirente è responsabile del puntuale pagamento del prelievo dovuto. In caso di pluralità di acquirenti, ognuno provvede al versamento della parte di prelievo di sua competenza.

17. Fermo quanto previsto dal presente decreto, l'AIMA, per i fini di certificazione di propria competenza, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, trasmette agli acquirenti, per i quali sia stato accertato ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, un quantitativo di latte conferito diverso rispetto ad almeno una delle dichiarazioni di commercializzazione da essi presentate per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, nonché alle regioni e province autonome, un elaborato di verifica recante l'indicazione, per ciascun produttore conferente, della produzione dichiarata nei modelli L1 presentati e di quella definitivamente accertata ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. *Ove, nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'elaborato, l'acquirente confermi le singole posizioni accertate, apponendo per ognuno il timbro e la firma per accettazione del legale rappresentante dell'azienda e provveda a restituire all'AIMA, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e alle regioni e province autonome l'elaborato stesso, che vale a tutti gli effetti come rettifica dei modelli L1 a suo tempo inviati, la rettifica determina la non applicazione della revoca del riconoscimento prevista dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e delle altre sanzioni amministrative previste, a carico dell'acquirente, dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468. In ogni caso, gli accertamenti effettuati e le decisioni dei ricorsi di riesame costituiscono, a tutti gli effetti, modifica delle risultanze dei modelli L1 a suo tempo inviati, ferme le procedure sanzionatorie previste dalla legge.*

18. Il prelievo dovuto per il periodo 1997-1998 è versato dall'acquirente con le modalità previste dai commi 15 e 16 entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 7 effettuata dall'AIMA. Si applicano le disposizioni di cui al comma 17. A tale fine la trasmissione da parte dell'AIMA dell'elaborato di verifica è effettuata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7.

19. Il prelievo dovuto per il periodo 1998-1999 è versato dall'acquirente entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA, a seguito delle operazioni di compensazione di cui al comma 10.

20. Con effetto a decorrere dal periodo 1996-1997, il termine per la stipula dei contratti di affitto e vendita di quota senza trasferimento di azienda è fissato al 31 dicembre di ciascun anno, fatti salvi gli accertamenti eseguiti ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. Per il periodo medesimo su concorde volontà delle parti, comunicata successivamente all'AIMA.

21. Le quote resesi disponibili a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni applicative approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998, nonché a seguito dell'applicazione da parte dell'AIMA, sentite le regioni e province autonome interessate, degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, affluiscono alla riserva nazionale e *sono ripartite tra le regioni e le province autonome, ai fini della assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione e provincia autonoma accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 ai sensi del citato decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998* per essere riassegnate secondo criteri oggettivi di priorità deliberati dalle stesse, tenendo prioritariamente conto delle riduzioni effettuate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. *Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo 1999-2000.*

21-bis. *In nessun caso possono beneficiare delle riassegnazioni ai sensi del comma 21 i produttori che nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999 hanno venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari.*

21-ter. *In attesa della riforma del settore, i criteri e l'ordine di priorità stabiliti dal comma 8 si applicano anche per l'effettuazione della compensazione nazionale per il periodo 1999-2000. A tale periodo si applicano anche le disposizioni previste dal comma 10, in quanto compatibili, con esclusione dell'ultimo periodo del medesimo comma 10.*

22. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni vigenti in materia.

23. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo dell'art. 3 del D.L. n. 411/1997 (Misure urgenti per gli accertamenti nella produzione lattiera):

«Art. 3 *(Compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997)*. — 1. Anche ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 35, del D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e successive modificazioni, l'AIMA, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8 dell'art. 2, effettua la rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 e la compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, sulla base dei modelli L1 pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'art. 2. Per il solo periodo

1995-1996, l'AIMA, nell'esecuzione della rettifica, procede al raffronto tra i dati della compensazione nazionale eseguita ai sensi dell'art. 3, D.L. 23 ottobre l996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e quelli derivanti dalla applicazione, da parte dell'AIMA stessa, delle regole della compensazione precedentemente in vigore, determinati sulla base dei risultati degli accertatnenti di cui all'art. 2 del presente decreto, ed applica, in via perequativa, l'importo del prelievo supplementare che risulta meno oneroso per il produttore. La rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 sostituisce a tutti gli effetti le imputazioni di prelievo supplementare per lo stesso periodo precedentemente operate dall'AIMA.

1-*bis*. A seguito della verifica di cui al comma 1 il Governo comunica all'Unione europea l'esatta produzione delle annate 1995-1996 e 1996-1997, per la rettifica dei prelievi dovuti.

2. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, pervenuti all'AIMA dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, che evidenziano incrementi delle quantità, sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente.

3. I dati risultanti dalle operazioni di cui al comma 1 sono trasmessi, con i previsti conguagli, alle regioni e province autonome. Gli acquirenti devono provvedere al versamento del saldo ed al pagamento del prelievo entro, quindici giorni dalla notifica da parte delle regioni e province autonome, nonché alla restituzione, entro lo stesso termine, ai produttori di quanto risulta trattenuto in più, con gli interessi legali maturati.

4. Nei confronti degli acquirenti che non effettuano il versamento delle somme trattenute a titolo di prelievo, si procede mediante iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria».

— Si trascrive il testo del comma 27, dell'art. 45, della legge n. 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):

«27. Sono valide e ricevibili le decisioni di ricorsi di riesame, di cui al comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni, fatte pervenire all'AIMA attraverso il sistema informatico entro il 10 gennaio 1999, anche se adottate, sui ricorsi ancora pendenti, oltre il termine previsto dal medesimo comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge n. 411 del 1997».

— Il D.P.R. 19 gennaio 1999 reca: «Disposizioni per definire nelle regioni Lazio e Molise i ricorsi in materia di determinazione dei quantitativi di produzione lattiera, a norma dell'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5».

— Si trascrive il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993, (Regolamento di esecuzione della legge 26 dicembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario»:

«Art. 21 *(Mutamenti nella conduzione delle aziende)*. — 1. In caso di successione ereditaria, frazionamento o accorpamento, acquisto o affitto dell'azienda o in presenza di ogni altro atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda, il nuovo conduttore deve inviare, entro quindici giorni dalla variazione intervenuta, copia della relativa documentazione all'AIMA che, verificatane la regolarità, provvede a recepire dette variazioni in occasione della pubblicazione dei bollettini previsti nell'art. 4 della legge n. 468/1992.

2. Un'apposita comunicazione deve essere altresì, effettuata alle regioni e all'associazione di appartenenza.

3. Il nuovo conduttore comunica agli acquirenti del precedente conduttore la variazione intervenuta, fornendo la relativa documentazione.

4. Tale variazione va riportata a cura dell'acquirente nella dichiarazione prevista all'art. 7 del presente regolamento.

5. Nei casi di esproprio dell'azienda il conduttore può continuare ad esercitare la propria attività produttiva su un altro terreno conservando la titolarità della quota.

6. Di tale modifica il conduttore è tenuto a dare comunicazione all'AIMA, alla regione ove è ubicata l'azienda espropriata nonché se la nuova azienda è ubicata in una regione diversa, a quest'ultima.

7. In caso di produttore associato la predetta comunicazione deve essere effettuata anche all'associazione interessata.

8. Ai fini del versamento del prelievo da parte dell'acquirente e dell'applicazione della compensazione di cui all'art. 11 del presente regolamento, i mutamenti intervenuti durante il periodo nella conduzione delle aziende non hanno incidenza anche nel caso in cui il nuovo conduttore non sia socio dell'associazione alla quale era associato il precedente conduttore».

— Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 2 del citato D.L. n. 411/1997:

«5. L'AIMA comunica ai produttori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitavi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi da 1 a 3; gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda e fornendo le necessarie prove documentali».

— Il regolamento (CE) n. 952/97 del consiglio del 20 maggio 1997, concerne «le associazioni di produttori e le relative unioni».

— Si trascrive il testo dell'art. 5 del citato D.L. n. 411/1997:

«Art. 5 *(Disposizioni finali)*. — 1. Per il periodo 1998-1999, in attesa della riforma del settore lattiero-caseario, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA provvede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, trasmettendoli alle regioni e province autonome e dandone comunicazione individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati, entro il medesimo termine di cui all'art. 3, connna 1.

1-*bis*. In attesa di tale aggiornamento, le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo l998-1999, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote i cui dati siano stati regolarmente verificati e certificati ai sensi del presente decreto.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

3. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni».

— Si trascrive il testo dei paragrafi 3, 4 e 5 dell'art. 3 della direttiva 75/268/CEE del consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate:

«3. Le zone di montagna sono composte di comuni o parti di comuni che devono essere caratterizzati da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e un notevole aumento dei costi dei lavori:

— a causa dell'esistenza di condizioni climatiche molto difficili, dovute all'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato,

— ovvero, ad un'altitudine inferiore, a causa dell'esistenza, nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione, o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso,

— ovvero, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, a causa della combinazione dei due fattori, purché la loro combinazione comporti uno svantaggio equivalente a quello che deriva dalle situazioni considerate nei primi due trattini.

4. Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale, sono composte di territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni natutali di produzione, che devono rispondere simultaneamente alle seguenti caratteristiche:

a) esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltura e all'intensificazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo;

b) a causa della scarsa produttività, dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura;

c) scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima.

5. Possono essere assimilate alle zone svantaggiate ai sensi del presente articolo, limitate zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici e nelle quali il mantenimento dell'attività agricola è necessario per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale e la vocazione turistica o per motivi di protezione costiera. La superficie complessiva di tali zone non può superare in uno Stato membro, il 2,5% della superficie di tale Stato».

— Il regolamento (CEE) n. 2081/93 del consiglio, del 20 luglio 1993, modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti.

— Si trascrive il testo del comma 6-*bis* del D.L. n. 6/1998 (ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria o di altre aree colpite da eventi calamitosi):

«6-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per il periodo 1997-1998 la compensazione è effettuata in via prioritaria, rispetto a tutte le altre categorie, a favore dei produttori titolari di quota ubicati nei territori dall'art. 1 del presente decreto danneggiati dalla crisi sismica».

— Si trascrive il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 4 del citato D.L. n. 411/1997:

«2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'art. 3, paragafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93 della commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono redatti in conformità dei modelli approvati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto 15 maggio 1997, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la eventuale «dichiarazione di contestazione». La dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati su supporto magnetico o cartaceo, secondo standard definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole. (Gli atti non conformi a tali disposizioni sono irricevibili). Se il produttore non controfirma il modello L1, l'AIMA effettua gli opportuni accertamenti, anche con le modalità previste dall'art. 2, comma 7, del presente decreto. Qualora la mancata sottoscrizione risulti ingiustificata, al produttore si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 11, comma 1, della legge 26 novembre 1992, n. 468.

3. *(Omissis)*.

4. In caso di mancato rispetto del termine previsto dall'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998, sempre che il mancato rispetto del termine stesso sia imputabile esclusivamente a responsabilità dell'acquirente».

— Si trascrive il testo dell'art. 1 del citato D.L. n. 411/1997:

«Art. 1 *(Ripristino della liquidità)*. — 1. In attesa degli accertamenti di cui all'art. 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1996-1997 deveno essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, nella misura dell'80 per cento degli importi predetti, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate nella medesima percentuale. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

2. Le restituzioni di cui al comma 1 non sono effettuate nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, o risultano non incrociabili con la rilevazione stessa.

3. Limitatamente al periodo 1997-1998 ed in deroga a quanto disposto dall'art. 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino restituiscono ai produttori l'intero importo trattenuto a titolo di prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nonché l'importo relativo agli esuberi conseguiti da produttori titolari esclusivamente di quota A nei limiti del 10 per cento della medesima. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tal fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1998-1999, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1997-1998 non versate.

3-*bis*. Le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare, a partire dal periodo 1995-1996, finché permangono nella disponibilità dell'acquirente, sono produttive di interessi legali che devono essere corrisposti al produttore entro il medesimo termine di cui all'art. 3, comma 3.

4. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per il periodo 1996-1997 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per i periodi 1995-1996 e 1997-1998, ovvero, in caso di insufficienza, sulle consegne relative al periodo 1998-1999. In tal caso, gli acquirenti sono tenuti al relativo immediato versamento. Qualora non sia possibile eseguire tale recupero, o questo sia insufficiente, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

4-*bis*. La validità delle garanzie fidejussorie surrogatorie del prelievo prestate per conto dei produttori per il periodo 1995-1996 è, a richiesta, prorogata, alle medesime condizioni pattuite, sino al 31 maggio 1998, salvo che siano intervenute rilevanti modifiche nella situazione patrimoniale dell'obbligato principale».

— Il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 ottobre 1995 stabilisce: «Possibilità di ricorso a forme di garanzia surrogatorie del prelievo da trattenersi a titolo di anticipo».

— Si trascrive il testo dell'art. 23 del citato D.L. n. 411/1997:

«Art. 23. *(Riconoscimento dell'acquirente)*. — 1. Ai fini dell'ottenimento del riconoscimento di cui all'art. 7 del regolamento CEE n. 536/1993 gli acquirenti sono tenuti a presentare, entro il 30 novembre 1993, alle regioni, apposita istanza redatta conformemente all'allegato fac-simile 7 corredata dal certificato di iscrizione alla camera di commercio.

2. La firma del legale rappresentante o del titolare dell impresa apposta in calce alla domanda deve essere autenticata secondo la vigente normativa in materia.

3. Le regioni, verificata la sussistenza dei requisiti necessari, dispongono il riconoscimento.

4. Le imprese che intendono iniziare l'attività successivamente al 30 novembre 1993 devono chiedere ed ottenere il riconoscimento, con le medesime modalità indicate nei commi 1 e 2, prima di iniziare la propria attività.

5. Al fine di consentire al produttore di adempiere all'obbligo di verificare che l'acquirente da lui rifornito abbia ottenuto il riconoscimento, le regioni provvedono ad istituire un apposito albo degli acquirenti.

6. Le regioni trasmettono all'AIMA copia dell'elenco degli acquirenti riconosciuti entro il 31 gennaio 1994.

7. Le regioni in caso di inosservanza da parte degli acquirenti degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale del settore lattiero-caseario procedono alla revoca del riconoscimento.

8. Tutte le variazioni del predetto albo debbono essere comunicate all'AIMA».

— Si trascrive il testo dell'art. 11 della legge n. 468/1992 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario):

«Art. 11. — 1. Chiunque viola gli obblighi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

2. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'art. 5, commi 3, 4, 8 e 9, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

3. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'art. 5, commi 6 e 7, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

4. Chiunque viola gli obblighi di cui all'art. 14, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

5. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'art. 8, comma 3, e dall'art. 9, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

6. All'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo provvedono le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i soggetti di cui all'art. 8, comma 2. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta prevista nell'art. 16 della legge medesima. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

— Il decreto del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998 stabilisce: «Modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame e per l'applicazione del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5».

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3 del citato D.P.R. n. 569/1993:

«Art. 2 *(Perdita della quota)*. — 1. La mancata commercializzazione di latte o prodotti lattieri per un intero periodo comporta per il produttore titolare di quota la perdita della stessa, fatto salvo quanto previsto nelle successive disposizioni del presente articolo.

2. Il periodo di cui al comma 1 è elevato a due periodi qualora il produttore dimostri che la mancata commercializzazione sia imputabile ad una delle seguenti cause:

a) prolungata inattività conseguente ad inabilità del produttore medesimo;

b) esproprio della superficie agricola dell'azienda;

c) furto o perdita accidentale del patrimonio bovino da latte;

d) catastrofe naturale che abbia colpito in maniera notevole l'azienda;

e) distruzione dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera;

f) epizoozie e altre cause sanitarie, comprovate dalla autorità veterinaria, che compromettano la produzione lattiera.

3. A tal fine il produttore interessato deve presentare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione, al competente ufficio regionale entro trenta giorni dal termine del periodo di mancata commercializzazione.

4. La perdita della quota ha effetto dal secondo periodo successivo alla mancata commercializzazione, a meno che il produttore non comunichi, entro il 15 dicembre del primo periodo successivo, al competente ufficio regionale:

a) l'avvenuta ripresa della commercializzazione;

b) la cessione o l'affitto dell'azienda;

c) la cessione o l'affitto della quota.

5. Le regioni, individuati i produttori che non hanno commercializzato latte o prodotti lattieri nell'arco di un periodo, valutate le istanze di cui al comma 3 e preso atto delle comunicazioni di cui al comma 4, comunicano all'AIMA gli elementi necessari per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992.

6. Le regioni devono far pervenire all'AIMA la comunicazione di cui al precedente comma entro il 15 gennaio di ciascun anno.

7. Nei casi previsti dal regolamento CEE n. 2066/92 non si applica l'art. 2, comma 4, della legge n. 468/1992».

«Art. 3 *(Riduzione della quota)*. — 1. Le regioni svolgono controlli tesi a verificare la rispondenza della quantità di prodotto commercializzata alla quota assegnata a ciascun produttore.

2. Ove la quantità commercializzata risulti per cinque periodi consecutivi inferiore al 75 per cento della quota spettante al produttore, il quantitativo di riferimento viene ridotto al livello della media di prodotto commercializzato nell'arco dei predetti cinque periodi.

3. In caso di applicazione del comma 2 le regioni provvedono a comunicare i nuovi quantitativi all'AIMA, per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992.

4. Le regioni devono far pervenire all'AIMA la comunicazione di cui al comma 3 entro il 15 gennaio di ciascun anno».

— Il D.L. n. 727/1994 stabilisce: «Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A3330

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 23 aprile 1999, n. **97.**

Norme per l'ammissione al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento nella tabella triennale prevista dalla legge 17 ottobre 1996, n. 534.

La legge 17 ottobre 1996, n. 534 — d'ora in avanti citata con il solo riferimento «legge» —, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1996, ha disciplinato il settore dell'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali.

La circolare n. 139 del 20 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1996, ha specificato i criteri e le procedure attraverso i quali sarebbe stata data attuazione alla predetta legge.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, venne emanata la tabella per il triennio 1997-1999.

In vista della prossima scadenza di detta tabella — 31 dicembre 1999 — e tenuto conto dei recenti interventi normativi in materia di moneta unica e di autocertificazione, si rende necessario provvedere alla definizione degli adempimenti per l'inserimento nella tabella relativa al triennio 2000-2002 e ai trienni successivi.

La presente circolare ha quindi lo scopo di rendere attuali le disposizioni della circolare n. 139 del 1996 per la parte relativa ai requisiti e alle modalità per l'inserimento nella tabella triennale.

Per quanto riguarda, invece, le disposizioni concernenti l'erogazione dei contributi annuali — art. 8 della legge — e dei contributi straordinari — art. 7 della legge — viene confermata la predetta circolare n. 139, fatti salvi gli adempimenti derivanti dalla legislazione vigente all'atto di presentazione delle rispettive domande.

1.0. *Destinatari dei contributi.*

1. Le istituzioni culturali che siano in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 della legge e si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 6 della legge possono essere ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento in apposita tabella triennale da emanarsi con la procedura prevista dall'art. 1 della legge.

2. Le istituzioni culturali che siano in possesso dei requisiti indicati dall'art. 8 della legge possono essere ammesse ai contributi annuali dello Stato erogati ai sensi del medesimo art. 8.

3. Le istituzioni culturali inserite nella tabella triennale possono richiedere contributi straordinari ai sensi dell'art. 7 della legge.

Nel confermare le disposizioni contenute nella circolare n. 139 del 1996 per i destinatari dei contributi di cui ai precedenti punti 2 e 3, vengono con la presente circolare aggiornate le disposizioni per la formazione della tabella triennale.

1.1. *Requisiti e condizioni per l'inserimento in tabella.*

L'art. 2 della legge prescrive i requisiti che gli istituti culturali devono possedere per l'inserimento in tabella.

Il possesso dei requisiti richiesti viene accertato attraverso l'esame della documentazione allegata alla domanda di inserimento in tabella nonché sulla base delle dichiarazioni rese nella scheda descrittiva allegata alla presente circolare (allegato 1).

Con riferimento alle singole lettere del primo comma dell'art. 2 della legge si ritiene opportuno precisare quanto segue:

Lettera a). Per le istituzioni culturali istituite con legge dello Stato, la legge istitutiva deve essere citata al punto 1.4 della scheda descrittiva. Gli istituti culturali istituiti con leggi degli Stati preunitari si trovano nella condizione di antico possesso di stato e pertanto dovranno allegare alla domanda il testo della norma istitutiva.

Per le istituzioni culturali non istituite con legge dello Stato, il possesso della personalità giuridica costituisce requisito indispensabile per l'inserimento in tabella. A tale proposito si ribadisce che, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, la personalità giuridica viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica (ora, a norma della legge 12 gennaio 1991, n. 13, con decreto del Ministro competente). L'eventuale possesso della personalità giuridica conferita da parte delle regioni, in attuazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è da intendersi riferito esclusivamente ad attività che riguardino materie di competenza regionale e che si esauriscano nell'ambito strettamente regionale; tali ipotesi, pertanto, non rientrano nel campo di applicabilità della legge.

È infine da precisare che, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 2 della legge, le istituzioni aspiranti all'inserimento nella tabella di cui all'art. 1 della legge devono essere costituite da almeno cinque anni ed aver svolto in tale periodo un'attività continuativa. Si richiede pertanto, tra la documentazione da allegare alla domanda, una relazione riepilogativa sugli ultimi cinque anni di attività dalla quale si possa evincere sia la qualità che la continuità delle iniziative intraprese. Tale relazione non dovrà essere presentata dagli istituti compresi nella tabella vigente all'atto della presentazione della domanda, per i quali tale requisito è stato già verificato.

Lettera b). L'assenza del fine di lucro viene accertata attraverso l'esame della normativa statutaria nonché della documentazione contabile allegata alla domanda,

verificando che eventuali avanzi di gestione siano destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità culturali proprie dell'ente.

Lettere c, e, g). L'attività di ricerca e di elaborazione culturale, l'attività di servizi e quella di promozione culturale costituiscono i momenti più significativi al fine della connotazione e della qualificazione dell'istituto. Tali attività devono essere continuative, documentate, pubblicamente fruibili e di accertato e rilevante valore scientifico e culturale.

L'accertamento di tali requisiti verrà condotto sulla base della relazione riepilogativa sugli ultimi cinque anni di attività di cui alla precedente lettera *a)* nonché della relazione analitica triennale di cui alla successiva lettera *l).*

Gli istituti già inseriti nella tabella in scadenza sono esonerati dalla presentazione di tale documentazione in quanto il requisito dell'attività quinquennale è stato precedentemente accertato e nel triennio di vigenza della tabella detti istituti hanno presentato relazione annuale sull'attività e i conti consuntivi ai sensi dell'art. 4, comma 1, punto *b),* della legge.

Detti istituti renderanno, comunque, una sommaria descrizione dell'attività di ricerca, di servizi e di promozione culturale svolta nell'ultimo triennio al punto 3) della scheda descrittiva.

Lettera d). La rilevanza del patrimonio documentario consegue, oltre che alla mera consistenza quantitativa e all'intrinseco valore culturale, anche al grado di integrazione con l'attività svolta e con l'ambito disciplinare nel quale l'istituto opera.

La pubblica fruibilità di tale patrimonio ne comporta necessariamente la catalogazione ovvero l'inventariazione nonché l'apertura al pubblico. Al punto 4) della scheda descrittiva dovranno essere date tutte le notizie riguardanti la consistenza, l'incremento riferito agli ultimi tre anni, la media mensile delle frequenze, l'esistenza di strumenti di consultazione e di ricerca e l'eventuale collegamento al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti nazionali e internazionali.

Lettera f). Nel richiamare quanto specificato al punto precedente in ordine all'eventuale collegamento delle banche dati al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti, si precisa che saranno valutate anche attività similari, sia pure non preminenti, svolte in collegamento con altri Ministeri, purché non si configurino di esclusiva competenza dei Ministeri stessi.

Nel sottolineare l'importanza attribuita dalla legge a tale settore di attività, si segnala l'opportunità che nella scheda descrittiva sia indicata espressamente la realizzazione di basi di dati e/o di immagini, nonché la relativa disponibilità in rete ovvero su supporto informatico.

Lettere h, m). La presentazione del programma formulato per il triennio di validità della emananda tabella fa parte della documentazione da allegare alla domanda di inserimento in tabella. La predisposizione del programma triennale documenta la capacità operativa dell'ente a breve e medio termine.

Lettera i). L'attività editoriale, a stampa o su supporto elettronico, riguardante pubblicazioni monografiche, collane, periodici, dovrà essere esposta al punto 3.2 della scheda descrittiva e documentata attraverso l'invio del materiale bibliografico edito negli ultimi due anni anteriori alla data di presentazione della domanda, salvo che a tale adempimento non si sia già provveduto ad altro titolo.

Lettera l). Oltre alla relazione riepilogativa quinquennale di cui alla precedente lettera *a),* da redigere ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2 della legge, gli istituti dovranno redigere, distintamente per ciascun anno, una relazione analitica sulla attività di ricerca, di servizi e di promozione culturale svolta nel triennio precedente il periodo di validità della emananda tabella, corredata degli ultimi due bilanci consuntivi e del bilancio preventivo dell'anno in corso. Tale relazione costituisce l'allegato *e)* alla domanda di inserimento in tabella. Si ribadisce l'esonero dalla presentazione di tale documentazione per gli istituti presenti nella tabella in scadenza, che sono tenuti a riepilogare soltanto l'attività svolta al punto 3 della scheda descrittiva.

L'ultimo bilancio consuntivo potrà essere allegato alla relazione triennale ancorché redatto in via provvisoria ed informale. Intervenuta l'approvazione da parte degli organi statutari, il documento dovrà essere presentato entro trenta giorni dalla data di approvazione e comunque non oltre il mese di luglio.

Lettera n). La valutazione sulla adeguatezza della sede e sulla idoneità delle attrezzature verrà condotta sulla base delle notizie fornite al punto 1.6 della scheda descrittiva.

1.2. *Determinazione del contributo di cui all'art. 1.*

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo costituiranno elemento conoscitivo i dati riportati ai punti 4 e 5 della scheda descrittiva, corrispondenti alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 3 della legge.

È opportuno precisare che la «consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo» dovranno essere comunque segnalati — ai fini della valutazione di cui al citato punto *b)* dell'art. 3 — considerato che la dichiarazione di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si riferisce soltanto agli archivi.

Verrà altresì valutato, ai fini dell'applicazione della lettera *c)* del medesimo art. 3, l'interesse pubblico nonché il livello nazionale o internazionale dell'attività svolta (v. punto 3.5 della scheda descrittiva).

1.3. *Domande di inserimento in tabella.*

Le domande delle istituzioni in possesso dei requisiti descritti che aspirano all'inserimento in tabella devono essere spedite al Ministero per i beni culturali e ambien-

tali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione II - Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma, entro il 30 maggio dell'anno di scadenza della tabella vigente a mezzo plico raccomandato o con corriere autorizzato recante sulla busta la dicitura «domanda di inserimento in tabella», i seguenti documenti:

a) domanda firmata dal legale rappresentante dell'ente in duplice copia, di cui una in carta legale, contenente i seguenti dati: generalità del legale rappresentante, denominazione dell'ente, sede legale, codice fiscale e richiesta di accreditamento del contributo mediante versamento in conto corrente postale o bancario intestato all'ente. La firma del legale rappresentante deve essere resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. In particolare l'interessato dovrà:

dichiarare la propria qualità di legale rappresentante dell'ente con dichiarazione sottoscritta e contestuale all'istanza, nella quale sia altresì espressamente menzionata la conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nell'ipotesi di dichiarazione mendace;

allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, come previsto dall'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;

b) atto costitutivo e vigente statuto, che devono essere presentati in copia autenticata a meno che in tale forma non siano già, ad altro titolo, in possesso dell'Amministrazione;

c) documentazione dalla quale risulti il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a),* della legge (personalità giuridica);

d) relazione riepilogativa sulla attività svolta negli ultimi cinque anni;

e) relazione analitica sull'attività del triennio precedente il periodo di validità dell'emananda tabella;

f) programma dell'attività per il triennio di validità della emananda tabella;

g) ultimi due bilanci consuntivi e bilancio preventivo dell'anno in corso, espressi in lire o in euro sulla base della legislazione vigente;

h) composizione delle cariche sociali e, per gli enti a forma associativa, l'elenco aggiornato dei soci.

Tutta la sopra elencata documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente.

Le istituzioni già inserite nella tabella vigente all'atto della presentazione della domanda non devono inviare la documentazione di cui ai punti *b), c), d), e), g)* ed *h).*

Per consentire gli adempimenti di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge, tutti gli istituti devono trasmettere, contestualmente alla domanda, anche la scheda descrittiva (vedi allegato 1) nonché il prospetto riepilogativo dei bilanci (vedi allegato 2), entrambi in triplice copia debitamente compilati.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza indicata e non complete della documentazione prevista dalla presente circolare.

1.4 *Modalità di emanazione della tabella e controllo sulla destinazione dei fondi assegnati.*

Alle domande di inserimento in tabella, spedite entro il termine del 30 maggio dell'anno di scadenza della tabella vigente e complete della documentazione richiesta, verrà applicata, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, la procedura descritta dall'art. 1 della legge.

La vigilanza sulla destinazione dei fondi assegnati è esercitata con le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della legge.

In particolare, per quanto riguarda la voce di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)* (bilanci), si rammenta quanto disposto dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 223, e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22, in materia di adozione della moneta unica.

Al riguardo si fa presente che è facoltà degli interessati di presentare bilanci redatti in euro relativi agli anni del triennio di transizione 1999-2001.

In tal caso, l'opzione per l'euro è irreversibile e comporterà l'erogazione e l'accredito del contributo in euro sul conto corrente di cui al punto 1.3.*a)* che dovrà essere ugualmente predisposto in euro.

Resta salva la facoltà del beneficiario del contributo di chiederne l'erogazione in euro anche laddove i bilanci siano stati redatti in lire. Anche in quest'ultimo caso l'opzione per l'euro è irreversibile e coinvolgerà ogni altro rapporto con l'Amministrazione erogante.

Si rammenta, infine, quanto disposto dalla legge n. 549/1995 che all'art. 1, comma 42, prescrive che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione medesimo.

Responsabile del procedimento.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il responsabile del procedimento è il dirigente della divisione II dell'ufficio. Per informazioni rivolgersi ai numeri telefonici 06/36216236-235.

Il Ministro: MELANDRI

ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALLA LEGGE 17 OTTOBRE 1996, N.534

SCHEDA DESCRITTIVA

(le informazioni devono essere compilate esclusivamente a macchina e contenute negli spazi previsti)

1 – IDENTIFICAZIONE DELL'ISTITUTO

1.1 Denominazione ____________________

____

Codice fiscale__________ Partita IVA__________

1.2 Indirizzo

Città (provincia) __________ CAP __________

Via____________________

Tel. __________ Fax __________

Indirizzo di posta elettronica ____________________

1.3 Data di costituzione____________________

1.4 Fonti normative

Legge istitutiva____________________

Decreto di riconoscimento della personalità giuridica____________________

Atto costitutivo ____________________

Statuto e relativi provvedimenti di approvazione____________________

____

Regolamenti e relativi provvedimenti di approvazione____________________

____

1.5 Organi statutari____________________

____

____

Legale rappresentante (nome e data di nascita)____________________

1.6 Sede

di proprietà [ ]

di proprietà demaniale [ ] con canone ricognitorio di cui alla legge 390/86 [si] [no]

in locazione [ ] da ente pubblico [ ] da privato [ ]

in uso gratuito [ ] da ente pubblico [ ] da privato [ ]

superficie mq____________________

di particolare interesse artistico [si] [no]

Descrizione____________________

____

____

1.7 Attrezzature ed impianti

Attrezzature video magnetiche [si] [no]

(Specificare)____

Attrezzature elettronico digitali [si] [no]

(Specificare)____

Attrezzature per la conservazione del patrimonio________________________

Attrezzature per la fruizione del patrimonio________________________

Impianti per la tutela: antifurto [ ] antincendio [ ] antisaccheggio [ ]

2 – CARATTERE DELL'ISTITUTO

2.1 Fini e compiti istituzionali________________________________

2.2 Notizie storiche____________________________________

3 – ATTIVITA' (riferita agli ultimi tre anni)

Settori di attività

Arte	[ ]	Scienze demoantropologiche	[ ]
Letteratura	[ ]	Scienze sociali	[ ]
Musica	[ ]	Scienze fisiche	[ ]
Filologia e linguistica	[ ]	Scienze matematiche	[ ]
Scienze filosofiche	[ ]	Scienze mediche	[ ]
Scienze giuridiche	[ ]	Scienze naturali	[ ]
Scienze storiche	[ ]	Spettacolo	[ ]
Scienze politiche	[ ]	....	

3.1 Attività di ricerca______________________________

____

____

____

____

3.2 Attività editoriale (indicare il numero delle pubblicazioni, delle collane e dei periodici curati negli ultimi tre anni)

[ ] Pubblicazioni monografiche n.______________________________

[ ] Collane n.______________________________

Titolo delle collane ______________________________

____

[ ] Periodici n.______________________________

Titolo dei periodici ______________________________

____

(Elencare, con foglio a parte, per ciascuna tipologia, i titoli dei volumi nonché il numero dei fascicoli dei periodici pubblicati negli ultimi tre anni)

3.3 Attività di promozione culturale

Seminari permanenti	[ ]	Borse di studio	[ ]
Gruppi di studi	[ ]	Conferenze	[ ]
Corsi	[ ]	Convegni	[ ]
Concorsi	[ ]	Mostre	[ ]

3.4 Rapporti con altri enti culturali____

____

____

____

3.5 Livello di diffusione

Nazionale [ ] Internazionale [ ]

4 – PATRIMONIO DOCUMENTARIO

4.1 [ ] **Biblioteca** aperta al pubblico [si] [no] orario________________

Volumi: n. complessivo ....

Accessioni nell'ultimo triennio: I anno.......... II anno.......... III anno..........

Periodici: cessati n.......... correnti n. ....

Accessioni dell'ultimo triennio: I anno.......... II anno.......... III anno..........

Fondi di particolare interesse____

____

[ ] manoscritti n. [ ] incunaboli n.

[ ] disegni e stampe n. [ ] cinquecentine n.

[ ] carte geografiche n. [ ] ....

Cataloghi:per autore [ ] per soggetto [ ] a schede [ ] informatizzato [ ]

4.2 [ ] **Archivio** aperto al pubblico [si] [no] orario________________

[ ] Archivio storico: date estreme: .... consistenza: ....

[ ] Archivi aggregati:

Denominazione: .... date estreme: .... consistenza: ....

Denominazione: .... date estreme: .... consistenza: ....

Inventari____

____

Notifica ex art.36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n.1409 (data del provvedimento) ________________

4.3 [ ] **Museo** aperto al pubblico [si] [no] orario________________

Consistenza attuale del patrimonio____

Incremento nell'ultimo triennio____

4.4 [ ] **Gabinetto scientifico** aperto al pubblico [si] [no] orario_______________

Consistenza attuale del patrimonio_______________

Incremento nell'ultimo triennio _______________

4.5 [ ] **Cineteca** aperta al pubblico [si] [no] orario_______________

Consistenza attuale del patrimonio_______________

Incremento nell'ultimo triennio _______________

4.6 [ ] **Discoteca** aperta al pubblico [si] [no] orario_______________

Consistenza attuale del patrimonio_______________

Incremento nell'ultimo triennio _______________

4.7 [ ] **Fototeca e Diapoteca** aperte al pubblico [si] [no] orario_______________

Consistenza attuale del patrimonio_______________

Incremento nell'ultimo triennio _______________

4.8 [ ] **Nastroteca** aperta al pubblico [si] [no] orario_______________

Consistenza attuale del patrimonio_______________

Incremento nell'ultimo triennio _______________

4.9 [ ] **Altre collezioni o raccolte** (anche su supporto informatico)_______________

____

____

5 – APPLICAZIONI INFORMATICHE

5.1. Partecipazione al Servizio Bibliotecario Nazionale o ad altre reti

____

____

____

5.2 Realizzazione di basi di dati e/o di immagini e relativa disponibilità

____

____

____

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI BILANCI PREVENTIVI E CONTI CONSUNTIVI DELL'ULTIMO TRIENNIO

	Anno		Anno		Anno di presentazione della domanda
	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO
ENTRATE					
CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 17.10.1996, n. 534					
art.1					
art.7					
art. 8					
ALTRI CONTRIBUTI					
da enti pubblici					
da privati					
RENDITE PATRIMONIALI					
ATTIVITA' ISTITUZIONALE					
VARIE					
TOTALI					
USCITE					
ORGANI STATUTARI					
DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE					
ATTIVITA' ISTITUZIONALE					
VARIE					
TOTALI					
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
AVANZO DI CASSA					
DISAVANZO DI CASSA					

Mese statutariamente fissato per l'approvazione del bilancio preventivo ....
Mese statutariamente fissato per l'approvazione del conto consuntivo ....

99A3388

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avvisi relativi alla avvenuta scadenza del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 30 aprile 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/82/CE della Commissione, del 27 ottobre 1998, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 290 del 29 ottobre 1998.

Il giorno 30 aprile 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/85/CE della Commissione, dell'11 novembre 1998, che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 315 del 25 novembre 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 4 del 14 gennaio 1999.

Il giorno 30 aprile 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/39/CE della Commissione, del 5 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/321/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 170 del 16 giugno 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 89 del 12 novembre 1998.

Il giorno 30 aprile 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/40/CE della Commissione, dell'8 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/346/CEE del Consiglio relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 171 del 17 giugno 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 89 del 12 novembre 1998.

99A3331

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione dell'orfanotrofio israelitico italiano «G. e V. Pitigliani», in Roma

Con decreto ministeriale 17 marzo 1999, l'orfanotrofio israelitico italiano «G. e V. Pitigliani» ha assunto la nuova denominazione di «Casa-Famigliae Centro ebraico italiano Giuseppe e Violante Pitigliani», con sede in Roma. È stato, altresì, approvato il nuovo statuto dell'ente, composto di diciassette articoli.

99A3332

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 aprile 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0604
Yen giapponese	126,16
Dracma greca	326,75
Corona danese	7,4330
Corona svedese	8,9110
Sterlina	0,65840
Corona norvegese	8,2695
Corona ceca	37,692
Lira cipriota	0,57870
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,58
Zloty polacco	4,2247
Tallero sloveno	193,1168
Franco svizzero	1,6072
Dollaro canadese	1,5607
Dollaro australiano	1,6123
Dollaro neozelandese	1,9063
Rand sudafricano	6,4287

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A3437

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clearasil ultra»

Con decreto n. 805/R.M. 81/D316 del 20 aprile 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

CLEARASIL ULTRA:

emulsione con microapplicatore 3 ml - 032185 011;

emulsione flac. 30 ml - 032185 023;

crema color pelle tubo 15 g - 032185 035;

crema color pelle tubo 20 g - 032185 047;

crema color pelle tubo 30 g - 032185 050;

crema invisibile tubo 15 g - 032185 062;

crema invisibile tubo 20 g - 032185 074;

crema invisibile tubo 30 g - 032185 086.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Procter & Gamble S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A3333

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antepsin»

Con decreto n. 805/R.M. 123/D315 del 20 aprile 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

ANTEPSIN:

48 compresse 500 mg - 022803 011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratori Baldacci S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A3334

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Integrazione alla proposta di riconoscimento della D.O.P. «Bergamotto di Calabria» e modificazione della denominazione in «Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale».

A seguito della proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Bergamotto di Calabria» e del relativo disciplinare, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 del 9 febbraio 1999, sono pervenute osservazioni da parte dei sigg.ri Amato, Barrile e Nucera, dal consorzio del Bergamotto, dall'amministrazione provinciale di Reggio Calabria e dal consiglio regionale della Calabria volte ad ottenere la modifica della denominazione, della zona di produzione oltre ad alcune precisazioni rispetto alla proposta pubblicata.

Il Ministero, esaminate le predette osservazioni congiuntamente ai soggetti interessati, ha ritenuto di doverle accogliere. Pertanto la proposta risulta modificata come nel testo appresso indicato.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA - OLIO ESSENZIALE»

Art. 1.

La denominazione di origine protetta «Bergamotto di Calabria - olio essenziale» è riservata all'olio essenziale di bergamotto rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale» è riservata esclusivamente all'olio essenziale estratto con il metodo cold pressed dal frutto Citrus Bergamia Risso nelle varietà Femminello, Castagnaro e Fantastico, prodotti negli impianti iscritti nei corrispondente albo dei bergamotteti che sarà tenuto presso l'organismo di controllo.

Art. 3.

La zona di produzione della denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale», comprende l'area vocata della provincia di Reggio Calabria, comprendente i seguenti comuni: Scilla, Villa San Giovanni, Campo Calabro, Calanna, Reggio Calabria, Motta San Giovanni, Montebello, Melito Porto Salvo, Condofuri, Roghudi, San Lorenzo, Bova, Bova Marina, Palizzi, Brancaleone, Staiti, Bruzzano, Ferruzzano, Africo, Casignana, Bianco, Sant'Agata del Bianco, Caraffa del Bianco, San Luca, Careri, Bovalino, Platì, Benestare, Ardore, Portigliola, Grotteria, Sant'Ilario dello Ionio, Locri, Gerace, Siderno, Marina di Gioiosa Ionica, Gioiosa Ionica, Roccella Ionica, Caulonia, Stigliano, Riace, Camini, Stilo, Monasterace.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura del «Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale» destinato alla produzione dell'olio essenziale devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire al prodotto che ne deriva le specifiche caratteristiche di qualità.

La densità di impianto non può superare le 450 piante per ettero.

Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli in uso generalizzato, atti a mantenere un perfetto equilibrio e sviluppo delle piante, oltre ad una normale aerazione e soleggiamento delle stesse.

Il portainnesto adoperato è il Melangolo o arancio amaro.

La raccolta dei frutti è manuale o meccanizzata su frutti che presentano una colorazione virante dal verde al giallo e deve comunque essere effettuata con modalità atte a non ledere l'integrità della buccia. I frutti raccolti debbono essere posti in recipienti idonei per il trasporto alle industrie di trasformazione.

La lavorazione deve rispettare la maturità tecnologica dei frutti.

L'estrazione dell'olio essenziale deve essere effettuata a freddo con macchine pelatrici utilizzando unicamente acqua in pressione e nebulizzata. La separazione dell'emulsione acqua - olio deve essere effettuata mediante centrifugazione.

La resa in olio essenziale deve essere compresa tra 350 e 750 grammi per quintale di frutti.

La produzione unitaria massima consentita di bergamotto per le varietà indicate nel presente disciplinare è di quintali 400 per ettaro.

Art. 5.

All'atto dell'immissione al consumo oil «Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale» deve rispondere alle seguenti caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche definite dalle norme I.S.O.:

aspetto: liquido, mobile, limpido talvolta con deposito solido;

colore: da verde a giallo verdastro;

odore: caratteristico, gradevole, fresco, richiamante quello del pericarpo del Bergamotto;

densità relativa a 20 °C: 0,876 - 0,884;

indice di refrazione: 1,4640, 1,4680;

potere rotatorio a 20 °C: +8/+30°;

residuo all'evaporazione %: 4,5 - 6,5;

indice di acidità: 2;

indice di esteri: 86 - 129;

CD (100 mg/100 ml di etanolo 95% v/v.): 0,76 - 1,00;

punto B: circa 278 mm;

punto D: circa 312 mm;

punto A: circa 365 mm;

solubilità: non deve essere necessario utilizzare più di un volume di etanolo 85% (v/v) a 20 °C per ottenere una soluzione limpida con un volume di olio essenziale;

analisi strumentali: gas-cromatografia, (GC), High Performance Liquid Chromatography (H.P.L.C.).

Art. 6.

Il «Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale» è commercializzato con il logo della denominazione di origine protetta (Allegato *A*).

Esso viene raccolto in contenitori di acciaio inox della capacità di 1-2-3-4 tons e successivamente messo in commercio in fusti, con all'interno una speciale patina atossica e antiacida, di kg 25-50-100-180.

Inoltre può essere commercializzato in contenitori di vetro.

Sui contenitori deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta la denominazione «Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale».

È consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi, a ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, peso lordo all'origine.

Nel logo simbolo visivo sono stati utilizzati i riferimenti colorimetrici:

1) logo di forma rotondeggiante raffigurante il Bergamotto con alla sommità due foglie con picciolo stilizzate con scritta concentrica lungo la sua circonferenza in italiano: «Bergamotto di Reggio

Calabria Olio Essenziale». Nella parte centrale del logo viene raffigurata la forma geografica della regione Calabria, con la zona di produzione della provincia di Reggio Calabria in evidenza e la città Reggio Calabria indicata con un puntino rosso e scritta in bianco. All'interno della regione Calabria in alto trovasi la scritta D.O.P. (Denominazione di origine protetta).

2) il logo frutto di Bergamotto è una immagine in quadricromia composta da: 1% di Cyan, 29% di magenta, 80% di giallo. Le foglie sono composte da picciolo, contorno e linea centrale in nero 100%, l'interno delle foglie stesse da 100% cyan e 100% giallo. La regione Calabria è delimitata da una linea in nero 100% con all'interno dello sfondo di 19% di magenta e 100% giallo. Il puntino rosso raffigurante l'indicazione della città di Reggio Calabria è in rosso composto da 100% magenta e 100% giallo. La scritta concentrica «Bergamotto di Reggio Calabria Olio Essenziale» è composta in verde 100% cyan e 100% giallo. La scritta D.O.P. è in nero 100%. La scritta Reggio Calabria è in bianco.

99A3335

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
845-NA	Demi Oro S.a.s. di Pollice Salvatore e C.	Napoli	1
286-TO	Grisoglio S.n.c. di Grisoglio Fulvio e C.	Torino	1
89-VC	Staurino particolari preziosi di Staurino & C. S.n.c.	Motta dè Conti	3
1541-VI	Miro S.n.c.	Schio	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
1424-MI	Beolchi gioielli Milano S.r.l.	Milano	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
3076-AL	New Line S.n.c. di Oliviero Giuseppe & C.	Valenza	
3247-AL	Lombardi Mauro	Alessandria	
3355-AL	Cusinato Lino	Valenza	
115-AN	Bini Denis	Jesi	
163-AN	Ippoliti Cristiana	Jesi	
167-AN	Arte e Oro di Raffaeli Federico	Chiaravalle	
47-BG	Carrara Daniele	Sovere	
119-BO	Betti Marino	Bologna	
246-BO	Laboratorio di Oreficeria Mazzetti Marco	Bologna	
302-BO	1991 di Regazzi Massimo	San Lazzaro di Savena	
3-GO	Tutta Umberto S.n.c.	Gorizia	
11-GO	Zio Aldo	Ronchi dei Legionari	
22-GO	La Prima Rosa S.a.s. di Padovan Livio	Monfalcone	
28-LT	Pasqualini Primo Giuseppe	Pontinia	
55-LT	Nofi Ario	Pontinia	
129-MC	L'Arte dei Metalli di Taffi Ivo	Recanati	
891-MI	Brambilla Giovanni	Vimercate	
1159-MI	Ferrari Lorenzo	Livraga	
1164-MI	Modoro di Di Censi Ferruccio	Milano	
1471-MI	Fusari Elena	Milano	
1658-MI	Locman S.r.l.	Milano	
91-MO	Ghirigori di Morini Morena	Novi di Modena	
441-NA	Di Palo Anna Maria	Torre del Greco	1
557-NA	L'Arte di Ieri S.n.c.	Napoli	2

Marchio	Ragione sociale	Sede
794-NA	Pippo Perez Italia S.r.l.	Napoli
820-NA	Infusino Francesco	Torre del Greco
61-PV	Focef SDF di Ceci L. & Fantaguzzi G.nni	Mede
25-PG	Aristei Giovanni	Assisi
116-PG	Gambassi Attilio	Trestina
38-RE	Falloni Giuseppe	Reggio Emilia
152-RM	Lo Monaco Francesco e Tizzoni Franco S.r.l.	Roma
177-RM	Cimaroli Giuseppe	Roma
1134-RM	Cristalli d'oro S.n.c.	Roma
76-TR	Cocetta Sonia	Terni
242-TO	Caivano Rocco	Settimo Torinese
35-TV	Gobbeto Guido	Treviso
48-TS	Pertot Alessandro	Trieste
85-TS	Cella Pietro	Trieste
299-VA	Ceriotti Guido	Samarate

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
42-CB	Di Iorio Giuseppe	Campobasso

99A3336

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° maggio 1999 è pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 28 d'interesse relativa al semestre novembre 1998-aprile 1999 del prestito obbligazionario «Ferrovie dello Stato 1985/2000 ind.» di nominali L. 1.000 mld - ISIN IT0000138534 - ridenominato in € 516.460.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998, nella misura dell'1,90%.

Dal 21 aprile 1999 è pagabile presso le banche incaricate la cedola n. 21 relativa al trimestre 21 gennaio-20 aprile 1999 del prestito obbligazionario «Ferrovie dello Stato S.p.a. 1994/2004 ind.» di nominali 1.000 mld - ISIN IT0000508165 ridenominato in € 516.456.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998, nella misura dello 0,85% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato III emissione

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4 punto A del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi dei mesi di febbraio e marzo 1999, è risultato pari al 3,2480%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4 punto B del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo 1999, è risultato pari al 2,65942%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari a 2,85561%, pari al tasso semestrale equivalente, arrotondato allo 0,05 più vicino, del 1,4178%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio 1999-ottobre 1999, scadenza 1° novembre 1999, cedola n. 29, un interesse dell'1,40%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il ventinovesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della cedola n. 29 (0,140%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è del 13,485%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

Prestito obbligazionario 1994/2004 indicizzato

Il tasso di interesse trimestrale posticipato per la cedola n. 22, pagabile dal 21 luglio 1999, resta fissato nella misura dello 0,75% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati all'Euro Interbank Offered Rate a tre mesi (EURIBOR). La quotazione dell'EURIBOR sarà rilevata dalle pubblicazioni effettuate a cura ATIC-MID sulle pagine del circuito Reuters, nonché sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Tali interessi verranno determinati utilizzando il tasso trimestrale equivalente calcolato secondo la seguente formula, maggiorato dello 0,10% e arrotondato allo 0,05% più vicino:

$$T = (EURIBOR + 1)\hat{}(0,25) - 1$$

dove T è il tasso trimestrale equivalente e EURIBOR è quello rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola (21 gennaio, 21 aprile, 21 luglio e 21 ottobre).

N.B.: ai sensi dell'art. 2 comma 12 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del Tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del Tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

99A3350

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanza di un posto di ruolo di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste è vacante un posto di ruolo di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare P01B - Politica economica

Gli aspiranti al trasterimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di economia di questa Università - Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti in servizio presso altro Ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato - ovvero una dichiarazione sostitutiva come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 - attestante il settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la data dalla quale prestano servizio in qualità di ricercatore presso l'Università di appartenenza, nonché la classe retributiva in godimento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento del ricercatore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

99A3337

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente: «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999).

All'art. 7 del decreto legislativo citato in epigrafe, alla pag. 13, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al nono rigo, dove è scritto: «*e)* utilizzo prioritario delle fonti rinnovabili», leggasi: «*c)* utilizzo prioritario delle fonti rinnovabili».

99A3338

Comunicato relativo al decreto del Ministero per le politiche agricole 4 febbraio 1999, concernente: «Rinnovo dell'iscrizione di varietà di specie ortive nel relativo Registro nazionale e modificazione della responsabilità del mantenimento in purezza». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1999).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 17, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sotto la dicitura «Zucchino» al settimo rigo, dove è scritto: «*Forico*», leggasi: «*Dorico*»; alla pag. 20, seconda colonna del medesimo decreto, al primo rigo, dove è scritto: «662 Petoseed Co.Inc. *18640*», leggasi: «662 Petoseed Co. Inc.».

99A3339

Comunicato relativo al provvedimento del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, 31 dicembre 1998 concernente: «Riclassificazione della specialità medicinale "Genlip", a base di gemfibrozil, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 16 marzo 1999).

All'art. 1 del provvedimento citato in epigrafe, alla pag. 20, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al penultimo rigo, dove è scritto: «... al prezzo di L. *23.000*, I.V.A. compresa.», leggasi: «... al prezzo di L. *23.900*, I.V.A. compresa.».

99A3351

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77